



FONDAZIONE
COMMERCIALISTITALIANI
al servizio dei Cittadini

AUDIZIONE PRESSO LA
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

SU

*Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità
e sul rapporto tra contribuenti e fisco*

6 Febbraio 2014



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

SOMMARIO

Premessa	Pag. 4
Le nostre proposte	
Lo Statuto del Contribuente	Pag. 4
Sanatorie e condoni	Pag. 6
Un Testo Unico delle norme fiscali	Pag. 6
Deducibilità degli interessi passivi	Pag. 7
Revisione dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni	Pag. 8
Semplificazione – Nuovi adempimenti fiscali – Scadenze	Pag. 8
Studi di settore – programma Gerico	Pag. 10
Canoni di affitto non percepiti - difformità di trattamento	Pag. 11
Rimborsi fiscali	Pag. 11
Rimborsi dei modelli 730	Pag. 12
Acquisto immobili strumentali da parte dei professionisti	Pag. 13
Limitazione all'uso del contante – Tracciabilità - POS	Pag. 13
IRI imposizione sui redditi	Pag. 15
Correzione della cedolare secca sugli affitti	Pag. 15
Riduzione o abrogazione IRAP – IRAP per i professionisti e piccoli imprenditori	Pag. 17
Nuovo regime contabile dei minimi (D.L. 98/2011) – Proposta di soli 3 regimi contabili	Pag. 19
No al concordato preventivo biennale e/o triennale	Pag. 21
Imposta sul reddito	Pag. 22
Principio di detraibilità della spesa sostenuta dalle persone fisiche	Pag. 23
No allo “stato patrimoniale” in dichiarazione dei redditi	Pag. 24
IVA	Pag. 24
Provvedimenti a favore della famiglia, delle giovani coppie e delle ragazze madri	Pag. 26
Aiuti alle famiglie ed ai cittadini – No ai tagli lineari	Pag. 27
Calamità naturali	Pag. 30
Abrogazione del modello F23 e utilizzo del solo modello F24	Pag. 30
Circolari e Risoluzioni Agenzia delle Entrate	Pag. 30
Dichiarazione IMU	Pag. 31
Modelli INTRA	Pag. 31
Comunicazione operazioni IVA (spesometro) e Comunicazione beni ai soci/familiari	Pag. 31
Regime premiale – studi di settore	Pag. 31
Delibere comunali IMU sul sito del Dipartimento delle Finanze	Pag. 32
Piano del Governo – “Destinazione Italia”	Pag. 33
Abuso del diritto in materia fiscale	Pag. 33
Avvisi bonari a 120 rate	Pag. 34
Riforma del Catasto	Pag. 35
Comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci e dei beni in godimento	Pag. 35
Rientro capitali dall'estero – Sanzioni amministrative e penali	Pag. 36
Attuazione dei Decreti	Pag. 38



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Signor Presidente, Signori Senatori,

porghiamo innanzitutto un sentito ringraziamento per l'opportunità di questa audizione, in merito alla *“indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco”*.

Vogliamo innanzitutto fare una breve premessa sugli scopi della Fondazione COMMERCIALISTITALIANI ... *al servizio dei cittadini* e sulla sua attività.

Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni, su argomenti di natura fiscale e di interesse generale, mediante un costante confronto con il mondo politico ed economico.

Attraverso un'attenta analisi della normativa ci proponiamo di sorvegliare il rapporto tra fisco e cittadini affinché esso sia basato su principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto.

Da anni intratteniamo numerosi e assidui contatti con esponenti parlamentari, governativi e con funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai quali sottoponiamo le difficoltà che i contribuenti affrontano quotidianamente.

A completamento dell'attività svolta, ogni anno pubblichiamo uno studio, denominato *“Pacchetto Professioni”*, nel quale analizziamo la normativa fiscale e tributaria, formulando proposte e modifiche legislative.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Premessa.

Iniziamo con una certezza e cioè che tutti i cittadini sarebbero d'accordo sulla riduzione della pressione fiscale.

Allo stesso modo, crediamo che la riduzione dovrebbe essere attuata ponendo al primo posto gli interessi dei soggetti più deboli e avendo come irrinunciabili obiettivi la solidarietà sociale e l'equa progressività dell'imposizione.

I buoni propositi sono però troppo spesso bloccati dalla necessità di trovare la copertura finanziaria.

Non nascondiamo che la crisi economica mondiale, la recessione e l'aumento del debito pubblico rendono difficile l'attuazione di una vera riforma, ma auspichiamo che l'atto n. 1058 sotto specificato che ha concluso l'esame presso Codesta Commissione, si trasformi in Legge prima possibile.

Nella speranza di poter contribuire alla buona riuscita dei decreti legislativi previsti dalla delega, proponiamo, di seguito, quanto suggerisce la nostra esperienza per un Fisco migliore.

Lo Statuto del Contribuente.

L'art. 1 della bozza di delega presentata dall'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, prevedeva tra i punti principali, che le norme fiscali avrebbero dovuto essere basate su principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività e sulla tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco.

Principi validi, da noi condivisi e che sono anche previsti nello Statuto del Contribuente.

La delega però, non fu mai approvata.

L'art. 1 dell'attuale testo n. 1058 presso il Senato della Repubblica concernente la Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita così recita: *"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore...omissis..."*

Non resta che augurare al Governo e all'Italia che le intenzioni diventino finalmente fatti concreti e che il diritto diventi una certezza.

Questo perché, seppur quanto enunciato sopra rispecchia perfettamente quello che prevede l'articolo 1, comma 1, dello Statuto del Contribuente, sappiamo che in ogni Decreto Legge o Legge Finanziaria si deroga solo e soltanto per garantire gettito immediato nelle casse dell'Erario, senza pensare alla tutela del contribuente.

Le deroghe allo Statuto del Contribuente non potranno mai trovare alcuna giustificazione perché calpestano e ledono i diritti dei cittadini.

A conferma di quanto detto, ricordiamo e riportiamo fedelmente le seguenti dichiarazioni:



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

“Non è sempre facile conciliare il principio di irretroattività delle norme tributarie con le esigenze di cassa dello Stato. In alcuni momenti di contingenza, serve che una manovra sia immediatamente efficace e porti subito all’Erario i fondi necessari. Proprio per questo è stata prevista la possibilità per il Legislatore di derogare alla irretroattività. Purtroppo, però, come ho detto prima, l’eccezione sta diventando il principio. E questo dispiace.” (Prof. Augusto Fantozzi, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze nell’anno 1995);

“Il punto non è quello di riqualificare lo Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale, perché in esso sono già contenuti i principi della Costituzione. Il punto piuttosto è quello che lo stesso viene sistematicamente derogato. In questo senso anch’io devo fare un mea culpa, in quanto nel 2006 fui costretto, cosa che non avrei mai voluto fare, a derogare alcuni principi base a causa della disperata situazione di finanza pubblica che trovammo. E’ chiaro quindi che lo Statuto dovrebbe rappresentare un sistema di norme da applicare sistematicamente e automaticamente, ma è pur vero che le esigenze di bilancio di ogni anno ne pregiudicano la stessa applicazione.”(Prof. Vincenzo Alfonso Visco, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze negli anni 1993 e 1996).

“Le eccezioni allo Statuto del contribuente negli anni sono la regola piuttosto che l’eccezione. Purtroppo negli interventi fiscali la retroattività si rende spesso necessaria per ragioni di copertura. Non toccare l’anno in corso può rivelarsi problematico.” (Dott. Vittorio Umberto Grilli, Ottobre 2012 – ex Ministro delle Finanze negli anni 2012 e 2013).

Le motivazioni alle deroghe adottate dai vari ex-Ministri delle Finanze coincidono sempre.

Invece, principi come l’irretroattività, la limitazione del ricorso all’interpretazione autentica, la non applicazione di nuove norme al periodo d’imposta corrente e di nuovi adempimenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge che li istituisce, nonché il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari, devono essere costituzionalmente garantiti.

Pertanto, se si vuole davvero tutelare il contribuente nei rapporti con il Fisco, è necessario ed indefettibile elevare lo Statuto del Contribuente a Legge di rango Costituzionale.

La Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”, entrata in vigore il 1° Agosto 2000 e votata all’unanimità, è giunta ormai al suo quattordicesimo anno di vita; una Legge equa, colma di validi principi, emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed il contribuente.

Le buone intenzioni che hanno animato lo spirito legislativo però, non hanno mai goduto la giusta considerazione poiché la Legge è stata costantemente disattesa e, dopo quattordici anni dall’emanazione, il suo mancato rispetto è divenuto una costante.

La sua sistematica disapplicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l’evidente, scarsa considerazione che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto. Eppure lo “Statuto del Contribuente” è una Legge dello Stato.

Evidentemente però, garantire i rapporti tra il fisco ed il contribuente sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto, ponendo i due interlocutori sullo stesso piano di dialogo, per le Istituzioni non è una priorità.

Le ultime Leggi di Stabilità, nella loro articolazione, sono costituite, come afferma la Corte dei Conti, “dalla presenza eccessiva di commi e dalla mancata indicazione del contenuto sintetico delle disposizioni alla quale si intende far rinvio”.

La Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) per esempio, si compone di un solo articolo suddiviso in 561 commi.

Nel primo decennio di vita la Legge 212 del 27 Luglio 2000 è stata disattesa per oltre 400 volte. Solo quattro anni fa il conto era di 287 disposizioni di Legge emanate in deroga al divieto della retroattività o con proroghe dei termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Nei primi 10 anni sono pervenuti all'Amministrazione Finanziaria 66.258 interPELLI per il tramite dei Garanti del Contribuente (dato della Corte dei Conti).

Luigi Einaudi, censurando la pratica della proroga, sosteneva: *“La prescrizione è istituto sacro, al pari e più della non retroattività delle leggi; e dovrebbe essere perentoriamente vietato di sorpassare di un giorno solo il termine fissato dalla legge vigente”*.

Sanatorie e condoni.

Vogliamo porre all'attenzione di tutti, l'annosa discussione in merito a condoni fiscali e sanatorie, chiedendo che sia prevista la negazione di ogni forma di ricorso a questi istituti.

La nostra proposta è di estendere anche ai condoni fiscali quanto previsto per l'indulto dall'articolo 79 della Costituzione Italiana, disponendo in particolare che, per approvare un condono di qualsiasi genere, sia necessaria una apposita Legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Riportiamo un elenco dei principali condoni/sanatorie degli ultimi quaranta anni:

- Condono fiscale anno 1973 - Ministro delle Finanze Emilio Colombo;
- Condono fiscale anno 1982 - Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio anno 1985 - Ministro delle Finanze Bruno Visentini;
- Condono fiscale anno 1991 - Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio e concordato fiscale anno 1995 - Ministro delle Finanze Augusto Fantozzi;
- Scudo Fiscale anno 2001 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale bis anno 2002 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Condono edilizio e fiscale anno 2003 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale ter anno 2009 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti.

È statisticamente provato che ogni qualvolta viene proposto un provvedimento di condono, il gettito fiscale previsto per le imposte ordinarie nell'anno dei condoni risulta inferiore ed inoltre, si genera malcontento nei confronti di chi paga le imposte regolarmente.

I provvedimenti che hanno introdotto le sanatorie fiscali, non avendo natura strutturale, hanno esaurito i benefici nell'anno di emanazione senza creare un reale e duraturo gettito al bilancio dello Stato.

Da qui nasce la nostra contrarietà a qualsiasi forma di sanatoria o condono.

Senza considerare che la Corte dei Conti aveva evidenziato un buco di circa quattro miliardi di euro da ricondurre all'operazione condoni dell'anno 2003, mettendo in evidenza che decine di migliaia di contribuenti avevano pagato solo le prime rate delle varie sanatorie incassando così il diritto ad evitare i controlli per l'intero periodo sanato.

Per cui è sicuramente importante per il Paese dare segnali di moralizzazione, abolendo ogni forma di definizione forfetaria.

Un Testo Unico delle norme fiscali.

Spesso nei vari articoli che hanno composto le bozze di Legge Delega per la Riforma fiscale, era stabilito che le norme fossero *“basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva”* e che negli anni successivi al completamento della riforma, potevano essere emanate *“tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.”*

La migliore attuazione di queste norme è un Testo Unico fiscale che, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, delinea con chiarezza le modalità di accertamento per tutte le tipologie di imposte e tasse al fine di semplificare tutti gli aspetti procedurali.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Nella Legislazione vigente esistono attualmente i seguenti Testi Unici:

- Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro n. 131 dell'anno 1981;
- Testo Unico delle imposte dirette n. 917 dell'anno 1986;
- Testo Unico delle imposte di successione e donazione n. 346 dell'anno 1990;
- Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali n. 347 dell'anno 1990.

A questi si aggiungono i vari D.P.R. o Decreti Legislativi che disciplinano altre imposte e tasse:

- D.P.R. n. 633 del 1972 imposta sul valore aggiunto;
- D.P.R. n. 641 del 1972 tassa sulle concessioni governative;
- D.P.R. n. 642 del 1972 imposta di bollo;
- D.P.R. n. 600 del 1973 disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 601 del 1973 disciplina delle agevolazioni tributarie;
- D.P.R. n. 602 del 1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- D.P.R. n. 605 del 1973 disposizioni relative all'anagrafe tributaria;
- Decreto Legislativo n. 446 del 1997 imposta regionale sulle attività produttive.

Si può notare come, a parte l'IRAP istituita nel 1997, i Testi Unici così come i D.P.R. siano fermi agli anni che vanno dal 1972 al 1990.

Successivamente a questi anni, le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione. Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge.

Com'è possibile per i contribuenti districarsi in un simile ginepraio normativo? Com'è possibile avere la certezza della corretta interpretazione e applicazione delle norme e, quindi, essere al riparo da sanzioni, accertamenti, contenziosi?

Solo con l'adozione di un Testo Unico, potremmo sperare in norme di semplice ed univoca interpretazione, che facilitino i rapporti tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria, creando le condizioni per un fisco più equo, vero incentivo per l'ottenimento di maggiori gettiti nelle casse erariali e segnale tangibile di una vera riforma e di un vero Stato di diritto.

Tutto ciò può essere realizzato a condizione che ci sia la volontà politica di mantenerlo inalterato per almeno tre anni.

Deducibilità degli interessi passivi.

Il 28 ottobre 2008, l'allora Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze On. Daniele Molgora dichiarava: *"Credo che in questo momento sia urgente intervenire a correggere una norma pensata in tutt'altra fase e che ora può, invece, avere effetti pesanti. Si tratta di alleviare i problemi che le imprese stanno affrontando sul versante del credito. Per questo ci stiamo concentrando sul tetto alla deducibilità degli interessi passivi. Il limite del trenta per cento, fissato dall'ultima Finanziaria, va sicuramente rivisto."*

A distanza di sei anni non è cambiato niente, la crisi economica permane e la ripresa tarda ad arrivare.

Il nuovo sistema previsto dalla Finanziaria 2008, a cui si riferiva l'On. Molgora, penalizza il ricorso strutturale all'indebitamento delle società e rende impossibile dedurre gli interessi passivi eccedenti il 30 per cento del R.O.L. (reddito operativo lordo) considerando una franchigia a favore dei contribuenti di 10 mila e 5 mila Euro per i primi due anni (2008 e 2009) di applicazione della norma.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Tale disposizione risulta essere una stretta pesante ed insostenibile per molte attività economiche tanto più se si considera che dall'anno d'imposta 2010 non esiste più alcuna franchigia.

Riteniamo necessario quindi in questo particolare momento, in cui le aziende fanno sempre più ricorso al credito bancario, eliminare la stretta alla deducibilità degli interessi passivi, considerato che più volte questo intervento è stato annunciato non solo dall'On. Molgora, ma anche da molti altri parlamentari.

Le attività economiche italiane non possono più attendere.

Revisione dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni.

Ad oggi non è stata ancora approvata la "revisione dei coefficienti di ammortamento" dei beni strumentali prevista dalla manovra estiva 2009 (art. 6 D.L. 1 Luglio 2009 n.78).

Oltre che nella manovra estiva del 2009, tale revisione era contenuta anche nell'articolo 1 comma 34 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244.

Infine, il Decreto Legge 98/2011, aveva previsto, a decorrere dall'anno 2013 ed in attesa della riforma fiscale, la revisione della disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, in modo da individuare attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

Nessuna norma è stata finora emanata.

Le disposizioni previste dal D.L. 98/2011, destano preoccupazione, perché in un primo momento la revisione dei coefficienti di ammortamento era vista come una rivisitazione di quelli attuali fermi all'anno 1988, mentre adesso sembra che assisteremo ad una revisione complessiva, che porterà ad una riduzione dei coefficienti ed a una stretta sugli ammortamenti dei beni.

Nel frattempo, per il quinto anno consecutivo ed in piena crisi economica, sono stati presi a riferimento ancora una volta i vecchi coefficienti previsti dal D.M. del 31 Dicembre 1988.

Quindi non riteniamo opportuna una riduzione dei coefficienti, così come era previsto nelle precedenti manovre, poiché a causa della continua evoluzione tecnologica, i beni ammortizzabili diventano sempre più velocemente obsoleti ed inutilizzabili con la conseguente fuoriuscita dal processo produttivo; la riduzione dei coefficienti, renderebbe pertanto impossibile la naturale conclusione del ciclo di ammortamento.

Semplificazione – Nuovi adempimenti fiscali – Scadenze.

Vogliamo semplificare il fisco italiano. E' un ritornello che abbiamo sentito più volte. I fatti però vanno nella direzione opposta delle dichiarazioni.

Costringere i contribuenti a cimentarsi nell'impresa di compilare miriadi di moduli e modelli, spesso intellegibili, per ottemperare ad un'altrettanta vasta gamma di adempimenti fiscali è diventata una costante del fisco italiano.

Chiarezza, semplicità, certezza, sembrano essere parole sconosciute al fisco.

Mentre in Francia esistono circa 6 mila leggi in materia fiscale ed in Spagna 8 mila, in Italia la normativa fiscale raggiunge le 120 mila leggi.

Un vero e proprio labirinto dove il cittadino soccombe ed il contribuente si perde in innumerevoli ore di lavoro per districarsi in questo ginepraio normativo.

Più volte abbiamo richiamato l'attenzione del Legislatore sulle innumerevoli scadenze fiscali ed abbiamo richiesto lo sfoltoimento, vero e non a parole, dei vari adempimenti fiscali.

Più volte nelle varie disposizioni di Legge è stata prevista l'introduzione di semplificazioni al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Spesso però, dopo essere inizialmente intervenuti in favore di una semplificazione, sono stati introdotti nuovi adempimenti di comunicazioni telematiche obbligatorie come:

- i modelli Intrastat con cadenza mensile o trimestrale estendendoli anche alle prestazioni di servizi;
- gli elenchi clienti e fornitori per operazioni intrattenute con soggetti residenti o domiciliati in Paesi c.d. "black list";
- gli elenchi clienti e fornitori/spesometro;
- le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei contratti di leasing, noleggio e locazione di beni mobili ed immobili;
- le comunicazioni dei beni dell'impresa utilizzati da soci e familiari.

Qualcosa non torna.

Tutti i provvedimenti determinano una moltiplicazione di adempimenti, un aggravio amministrativo per imprese e professionisti tenuti ad adeguare velocemente le proprie procedure interne ed i relativi software per gestire correttamente la grande mole dei dati richiesti dall'Amministrazione, con conseguente aumento dei costi a carico dei contribuenti.

E' stato detto che la macchina fiscale è cambiata in meglio e che l'Agenzia delle Entrate attualmente è impegnata in una semplificazione degli adempimenti di concerto con le varie associazioni; per noi semplificare vuol dire attuare una drastica riduzione di adempimenti, una razionalizzazione reale e una produzione meno asfissiante di leggi fiscali inutili.

A dimostrazione di quanto abbiamo detto, basta verificare che attualmente esistono 888 scadenze in 250 giorni lavorativi dell'anno, cioè una scadenza ogni 2 ore, 16 minuti e 12 secondi.

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3 Luglio 2013 ha illustrato il "pacchetto semplificazioni", con il quale garantiva una sforbiciata agli adempimenti per via amministrativa.

Esso si sarebbe aggiunto alle misure contenute nel DDL "Semplificazioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 Giugno 2013 e che è stato presentato in Senato in data 23 Luglio 2013 ma è ancora in corso di esame in Commissione Affari Costituzionali.

I contribuenti nel frattempo continuano a svolgere i numerosi adempimenti fiscali, quando ancora non c'è certezza sull'approvazione del Disegno di Legge.

Ad ogni modo vorremmo di seguito enunciare alcune delle nostre proposte non recepite dall'Agenzia delle Entrate con "il pacchetto semplificazioni" per una vera semplificazione fiscale da attuare il prima possibile:

- dichiarazione IRAP con UNICO, non più invii separati;
- abrogare l'obbligo di vidimazione dei libri sociali considerato che non è più previsto per il libro giornale ed il libro inventari;
- rendere la dichiarazione di successione valida anche per le vulture catastali;
- abrogare l'obbligo dell'opzione triennale IRAP dato che le informazioni utili potrebbero essere ricomprese nella dichiarazione IRAP;
- ridurre i casi in cui la presentazione dello studio di settore in UNICO viene considerato obbligatorio nonostante siano solo richiesti i dati per fini statistici e non per rilevare la congruità (es. società in liquidazione per cessazione di attività);
- eliminare il modello F23 sostituendolo con il modello F24;
- eliminare la comunicazione finanziamenti dei soci;
- modificare la comunicazione black list che, come previsto dal pacchetto semplificazioni dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe avere una scadenza annuale, innalzando la soglia esenzione fino a Euro 2.000,00;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

- eliminare i modelli intra servizi poiché non sono in linea con quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce;
- eliminare il modello intra beni mensile prevedendone solo quello annuale;
- eliminare l'obbligo di presentare annualmente il quadro RW del modello UNICO quando la situazione rispetto all'anno precedente non è variata;
- uniformare la scadenza di presentazione della dichiarazione IMU e TASI al modello UNICO (30.09);
- modificare il termine da cui è possibile compensare il credito iva annuale superiore a 5.000,00 Euro dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge al giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- eliminare l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate il modello F23 (o F24 in caso di sostituzione) che attesta la proroga o il recesso anticipato dei contratti di locazione;
- eliminare il modello INE (indicatori di normalità economica) ed inserire i dati richiesti nel modello UNICO;
- uniformare la scadenza del modello 770 a quella del mod. UNICO (viste anche le consuete proroghe della scadenza 31.07);
- abrogare la comunicazione annuale dati iva in quanto i dati sono già forniti con la dichiarazione IVA;
- i calcoli del software parametri non sono ormai più attendibili – quindi si potrebbe prevedere l'abrogazione del modello e del relativo software in attesa che il codice attività sia ricompreso negli studi di settore - in subordine prevedere nel frattempo la possibilità per il contribuente che rientra nella casistica di marginalità economica di attestarlo all'interno dei parametri attraverso una apposita causa di esclusione.

Studi di settore – programma Gerico.

Siamo contrari all'applicazione di modalità accertative statistiche presuntive, perché per quanto possano essere sofisticate non potranno mai rispecchiare la reale capacità contributiva di un contribuente. Siamo convinti invece che la vera evasione deve essere combattuta attraverso i controlli in azienda, operati da organi competenti, in modo da prevenire comportamenti anche elusivi.

In questi ultimi anni abbiamo spesso assistito all'applicazione sistematica e a tavolino degli studi di settore da parte dell'Amministrazione Finanziaria, mentre, questa metodologia accertativa doveva servire esclusivamente quale segnalazione di anomalie e fonte di innesco per ulteriori approfondimenti su ogni singola posizione.

E' ormai diventata una triste consuetudine arrivare alla data di approvazione dei bilanci delle società di capitale, senza avere a disposizione il programma di calcolo Gerico e il periodo di crisi economica non giustifica il ritardo nella sua consegna.

L'esempio del 2012 vale a chiarire la situazione. Con un ritardo già verificatosi anche in anni precedenti, per l'anno 2012, la prima versione sperimentale del programma è stata resa disponibile solo il 27 Maggio 2013, successivamente sono stati rilasciati vari aggiornamenti, rispettivamente in data 07 Giugno, 25 Giugno, 5 Luglio e 19 Luglio, in piena scadenza fiscale, dopo l'approvazione ed il deposito dei bilanci, tanto che si è resa necessaria una proroga della scadenza del pagamento delle imposte.

Per cercare di arginare le problematiche sopra esposte si rende indispensabile che il programma Gerico sia reso disponibile nell'anno di riferimento e non in quello successivo.

Si ritiene anche indispensabile eliminare la preoccupante previsione legislativa che sottopone ad accertamento induttivo i contribuenti che commettono un errore nella compilazione del modello degli studi, in quanto, in assenza di dolo, è una sanzione indiscriminata ed eccessivamente penalizzante.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Canoni di affitto non percepiti – difformità di trattamento.

Riteniamo improcrastinabile che il Parlamento corregga alcune storture presenti da anni nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Vogliamo porre all'attenzione di tutti l'iniquità insita nelle disposizioni in materia di tassazione dei redditi derivanti da canoni di locazione di immobili. In particolare di quelli non percepiti.

L'articolo 26 comma 1 del Testo Unico n. 917/86, dispone che gli affitti derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, vanno dichiarati fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino.

Con la Circolare Ministeriale n. 150/E del 7 Luglio 1999, per gli immobili abitativi in affitto, è stato ribadito che in assenza di un procedimento di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere *"comunque dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo"*.

Quindi, sull'affitto non percepito, il locatore paga le imposte e poi dal momento in cui il procedimento di sfratto è concluso, chiede il rimborso tramite un credito d'imposta da indicare nella propria dichiarazione dei redditi, pari all'importo versato anticipatamente sui canoni di locazione di immobili abitativi scaduti e non riscossi.

L'art. 26 non tiene però nella dovuta considerazione i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale. Pertanto nel caso in cui il locatore non abbia riscosso i canoni di locazione di un fondo commerciale o artigianale, è obbligato a dichiararli ugualmente, anche se non percepiti.

Nel caso specifico, il locatore, non potendo avvalersi di quanto previsto per gli immobili abitativi, una volta pagate le imposte sull'intero canone di locazione, indipendentemente dalle mensilità incassate, deve inoltrare una istanza di rimborso per l'imposta pagata in eccedenza e non dovuta, attendendo negli anni successivi il recupero di quanto versato.

Se da parte dell'Amministrazione Finanziaria vi è un espresso rifiuto di quanto richiesto a rimborso, il contribuente deve intraprendere l'ardua strada del contenzioso tributario, con espresso riferimento alla violazione del principio costituzionale di uguaglianza e con aggravio dei costi del contenzioso.

Visto il particolare momento di crisi che sta attraversando l'Italia, si ritiene che sia arrivato il momento di correggere questa assurda norma fiscale.

Rimborsi fiscali.

L'importo dei rimborsi da erogare è ancora elevato, lento, tardivo. I tempi di attesa si sono dilatati, fino ad arrivare all'insostenibile limite variabile da 3 a 5 anni e secondo il tipo di imposta.

I reclami e le richieste di intervento sul problema dei rimborsi presentate dai contribuenti al Garante, sono migliaia. Le lamentele più frequenti riguardano:

- la reticenza degli Uffici finanziari a fornire informazioni sui termini dei rimborsi e sul rispetto di precise scadenze (non tenendo quindi conto di quanto disciplinato dallo Statuto del Contribuente) soprattutto in relazione a rimborsi riconosciuti;
- l'assenza di tempi certi quando l'erogazione dei rimborsi è legata alla mancanza di fondi;
- l'iniquità dei criteri applicati dal Fisco tra la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti.

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 1999, l'Amministrazione Finanziaria è obbligata a procedere, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Questo termine non viene mai rispettato.

Ciò comporta un ritardo notevole nell'erogazione dei rimborsi, con il rischio per i contribuenti che il loro credito incorra nella prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del codice civile.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

E' inammissibile che in uno Stato di diritto, per cause non imputabili al contribuente, il credito richiesto a rimborso cada in prescrizione. In ogni Stato civile, il fisco amico comunica i ritardi nel rimborso o avvisa celermente il contribuente che il rimborso è pronto per essere erogato.

In Italia questo non succede mai. E quindi, non solo si calpestano i più elementari principi dello Statuto del Contribuente, ma spesso i cittadini sono addirittura obbligati, a presentare istanza per bloccare eventuali termini prescrizionali.

Nel caso in cui i fondi necessari per erogare i rimborsi non fossero disponibili si potrebbe farli anticipare a tassi agevolati dagli istituti di credito previo visto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Rimborsi dei modelli 730.

Riteniamo inderogabile abrogare i commi dal 586 al 589 dell'art. 1 delle Legge di Stabilità 2014. Si tratta di quattro commi destinati a creare disagi e difficoltà alle famiglie italiane di pensionati, lavoratori dipendenti e disoccupati. Le disposizioni recate dai commi citati, prevedono infatti l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a Euro 4.000,00.

Con un evidente scollamento, mentre l'Agenzia delle Entrate in data 14.11.2013 comunicava che erano in arrivo "75 milioni di Euro di rimborsi fiscali sotto l'albero di Natale per gli oltre 96 mila contribuenti che, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell'opportunità offerta dal Decreto del Fare di presentare il modello 730 Situazioni particolari", il Parlamento ha approvato una legge che afferma il contrario e che, come diremo in seguito, presenta alcuni profili di incostituzionalità che il Giudice delle Leggi, se chiamato a decidere, non mancherebbe di rilevare.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Il comma 586 prevede che al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori ad Euro 4.000,00. Il controllo è previsto anche qualora l'importo di Euro 4.000,00 fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti.

Questa previsione normativa è affetta da tre chiari profili di incostituzionalità. L'art. 3 della Costituzione, infatti, stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge **senza distinzione di condizioni personali e sociali**.

La prima (ingiustificabile) distinzione è **personale** e nasce con il voler creare due categorie di persone, frapponendo fra loro la non meglio spiegata soglia di Euro 4.000,00. In tal modo, chi vanta un credito fino a Euro 4.000,00 può ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730; chi invece è più "fortunato" e vanta un credito di euro 4.001,00 vede dilatarsi senza certezze sul tempo del rimborso.

La seconda, altrettanto ingiustificabile, è di carattere **sociale**. Infatti, mentre chi presenta il modello Unico ha tempi di rimborso lunghi ma disciplinati dalla legge (art. 42 bis e 44 D.P.R. 602/73) chi presenta il modello 730 ed ha un credito superiore a Euro 4.000,00 dovrà attendere *sine die*, il rimborso, in quanto i commi in questione non fissano limiti temporali per l'esecuzione.

Tornando al comma 586, si nota quindi come le previsioni in esso contenute porteranno ad un ritardo nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (dipendenti) e agosto (pensionati) il credito vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate che, come previsto dal comma 587 erogherà il rimborso **senza dover rispettare alcun termine**.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Fermo restando che la legge non specifica cosa si debba intendere per controllo documentale sui carichi di famiglia, i sei mesi necessari per il controllo fanno presumere (e soltanto presumere) che il rimborso spettante sarà erogato “forse” entro Gennaio dell'anno successivo, cioè sei mesi dal 30 giugno se la trasmissione avverrà in assenza di proroghe.

La mancata previsione di un termine (e siamo al terzo profilo di incostituzionalità), riguarda proprio l'indeterminatezza del tempo. A tale proposito, ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la Sentenza 280/2005 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 del DPR 602/73 (successivamente modificato) esprimendosi sulla indefettibile necessità di fissazione di tempi certi nei riguardi del cittadino.

Infine, il comma 589 prevede che la disposizione normativa entrerà in vigore già con riferimento alle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 e quindi riguardanti il periodo d'imposta 2013.

L'assetto normativo di cui chiediamo l'abrogazione, oltre a creare disagi ingiustificati ai contribuenti (dipendenti e pensionati) che non potranno più contare su una veloce monetizzazione del loro credito grazie a questo tipo di dichiarazione dei redditi, scardina alle fondamenta il principio chiave dell'esistenza del modello 730, cioè la rapidità di restituzione delle somme agli aventi diritto.

Una categoria, quest'ultima, che è cresciuta sempre più in virtù delle detrazioni fiscali relative a spese di ristrutturazioni edilizie, risparmi energetici, interessi passivi per mutui acquisto prima casa, spese sanitarie etc. e che, esclusivamente a causa dell'entità del credito vantato, non potrà ricevere nei termini attualmente previsti, l'erogazione del rimborso su cui confidava, magari per sostenere altre spese.

Incentivare e far ripartire l'economia, vuol dire anche erogare celermente i rimborsi ai cittadini, rispettando i tempi previsti e fissandoli in modo perentorio, senza inventare stratagemmi per allungarli.

E' utile, infine, rilevare che l'Agenzia delle Entrate effettua già, ai sensi degli articoli 36 bis e ter del DPR 600/73, i controlli per detrazioni su carichi di famiglia e non si avvertiva l'esigenza delle ultime disposizioni dilatorie e discriminatorie. Un discrimine costituito fra chi prima incassa e poi subisce l'eventuale controllo (crediti fino a Euro 3.999,00) e chi prima subisce il controllo e poi incassa (crediti superiori a Euro 4.000,00). Una disparità di trattamento che non trova alcuna ragione giuridica.

Acquisto immobili strumentali da parte dei professionisti.

Finito il periodo sperimentale non è stata resa definitiva la deducibilità del costo sostenuto dai professionisti per l'acquisto di immobili strumentali.

La Legge di Stabilità approvata a fine anno 2013 ha previsto solo la deducibilità dei canoni di leasing equiparando i professionisti alle imprese.

Riteniamo quindi incomprensibile riconoscere la deducibilità dell'acquisto degli immobili strumentali agli imprenditori e non ai professionisti.

In questo caso non è rispettato uno dei principi fondamentali in materia fiscale, con il quale si dovrebbe garantire che la disciplina dell'obbligazione fiscale prevede regole comuni per tutte le imposte.

Limitazione all'uso del contante – Tracciabilità – POS.

Con la manovra correttiva dell'anno 2010 e con la manovra di Ferragosto del 2011, sono state confermate le limitazioni all'uso del contante in base alle quali, al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all'uso del contante e dei titoli al portatore di Euro 12.500,00 è stato portato, dapprima, ad Euro 5.000,00 e poi ad Euro 2.500,00 fino ad arrivare alle attuali 1.000,00.

Esistono proposte che vorrebbero ridurre tale limite a 500,00 Euro.

E' palese che questa volontà non si limita alle disposizioni sull'antiriciclaggio, ma va oltre.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Infatti nell'ambito del D.L. n. 179/2012 (Decreto Crescita 2.0), il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

In particolare, l'art. 15 del citato Decreto, denominato "Pagamenti elettronici" al comma 1, ha previsto innanzitutto l'obbligo di utilizzo "a far data dal 1° giugno 2013", di carte di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dall'importo dell'operazione.

Inoltre, il comma 4 del citato art. 15 ha disposto espressamente che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."*

Infine, va segnalato che il comma 5 dell'art. 15 ha disposto espressamente che *"con uno o più decreti ... vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente [comma 4]. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili."*

Recentemente il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato il Decreto n. 21 del 24.1.2014, pubblicato sulla G.U. del 27.1.2014, contenente le disposizioni attuative dell'obbligo in esame.

Sono interessati dall'obbligo in esame tutti i soggetti che *"effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"*, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

Il Decreto attuativo in esame ha posto una precisa limitazione circa l'applicazione del suddetto obbligo, prevedendo che lo stesso riguardi solo i pagamenti superiori ad Euro 30,00 effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.

Come espressamente disposto nel comma 2 del citato art. 2, *"in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014"*, l'obbligo interessa soltanto i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad Euro 200.000,00.

Il Decreto in esame non fornisce ulteriori indicazioni circa la disciplina applicabile a regime, limitandosi a rinviare ad un (eventuale) *"successivo decreto"* con il quale *"possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato"*.

La disciplina in esame, prima ancora della sua entrata in vigore, è già oggetto di notevole dibattito.

Addirittura nell'ambito dell'iter di conversione del D.L. n. 150/2013, Decreto cosiddetto "Milleproroghe", erano stati approvati 2 emendamenti che differivano al 01.6.2015 la decorrenza dell'obbligo in esame.

Durante l'approvazione del D.L. suddetto, però alla fine è passata la linea di mantenere la "proroga" al 30.06.2014.

Senza entrare nel merito dei soliti ritardi con cui vengono emanati i Decreti Attuativi, ciò che secondo noi va evidenziato è che in molti esercizi commerciali l'utilizzo degli strumenti in esame è già consolidato.

Il 31% delle imprese risulta dotata di un terminale POS (a fronte del 44% dei paesi europei con i livelli medio alti di utilizzo delle carte di pagamento).

Pertanto la novità riguarda soprattutto l'estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi (sembra che l'utilizzo del POS sia sotto il 10%), ai quali vengono quindi "addossati" ulteriori oneri di gestione.

Abbiamo sempre sostenuto che se si ritiene utile contrastare l'evasione attraverso una quasi totale tracciabilità dei pagamenti, che dovrebbe eliminare l'uso del contante, essa deve essere obbligatoria per tutti i contribuenti.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Però, ancora una volta secondo il nostro parere non si è tenuto di conto che l'attivazione dell'obbligo del POS, anziché rappresentare un'opportunità per il cliente, possa tradursi in un aggravio di costi per i soggetti interessati.

Riteniamo quindi indispensabile la previsione di tutele a favore delle fasce deboli e precisamente:

- obbligare le banche ad applicare costi irrisori, se non addirittura nulli, per tali operazioni che oggi sono più alte della media europea e spesso anche poco trasparenti in quanto non rendono visibili le diverse componenti di costo;
- approvare urgentemente prima dell'entrata in vigore di questo decreto, quello previsto dal D.L. "Salva Italia" con il quale dovrebbero essere ridotte le commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate con carte di pagamento (il decreto di concerto con il MEF è attualmente fermo al MISE);
- agevolare il contribuente che si troverebbe obbligato ad aprire conti correnti o ad acquistare strumenti necessari per effettuare pagamenti tracciati (pos, carte di credito, bancomat);
- eliminare l'obbligo di uso della moneta elettronica per le persone ultra settantacinquenni che si trovano verosimilmente in difficoltà con i nuovi mezzi e spesso non hanno la giusta competenza per controllare la correttezza degli estratti conto bancari, né per sapere se i costi loro applicati siano o meno congrui.

Così facendo potremmo forse arrivare al quasi assoluto utilizzo della moneta elettronica.

IRI imposizione sui redditi.

Qualcosa di simile a quanto previsto dall'art. 11 dell'attuale testo n. 1058 della cosiddetta "Delega fiscale" era già stato emanato con la Legge 244/2007, all'art. 1 dei commi 40 – 41 e 42, il quale prevedeva che a decorrere dall'anno 2008 le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di partecipazione in società in accomandita semplice e in nome collettivo, in contabilità ordinaria e residenti nel territorio dello Stato, potessero optare per l'applicazione di una aliquota pari al 27,5 per cento, a condizione che i redditi non fossero prelevati o distribuiti.

Tale disposizione non è mai entrata in vigore per la mancata emanazione dei decreti attuativi.

Vista l'elevata pressione fiscale, per incentivare l'economia e una maggiore redistribuzione dei redditi conseguiti dall'imprenditore all'interno della stessa attività, potrebbe essere interessante introdurre questo tipo di tassazione nella Legge delega di Riforma fiscale.

Suggeriamo però di fare molta attenzione al fatto che in un momento di crisi economica, incentivare la capitalizzazione dell'impresa pagando meno imposte se viene lasciato il reddito all'interno della stessa azienda, potrebbe non essere conveniente perché potrebbe agevolare solo le imprese o i soci/imprenditori che dispongono di elevati capitali e non necessitano di prelevamenti.

Inoltre la disposizione ci sembra di difficilissima attuazione per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Correzione della cedolare secca sugli affitti.

Come sappiamo, la cedolare secca sugli affitti consiste in un regime opzionale di tassazione forfettaria in sostituzione dell'Irpef, delle addizionali e anche dell'imposta di bollo e di registro.

I canoni di locazione immobiliare sono tassati per l'intero importo con l'aliquota fissa del 21%. Per i contratti a canone concordato l'aliquota è ridotta al 15% dal 2013.

Il vantaggio della cedolare secca sta soprattutto nel fatto che il reddito derivante dalla locazione non si somma agli altri redditi e quindi viene tassato con un'aliquota inferiore a quella ordinaria.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Chi l'applicherà dovrà tenere conto del fatto che nella dichiarazione dei redditi l'aliquota Irpef si calcola su un reddito da immobili scontato, essendo prevista una detrazione del 5 per cento (15 per cento fino all'anno 2012).

Partiamo da un dato certo: come detto in precedenza, per i contratti a libero mercato l'Irpef è calcolata sul 95 per cento del canone percepito mentre per i contratti concordati sul 66,5 per cento. La cedolare secca è calcolata sul 100 per cento dei canoni percepiti.

Secondo i dati riferiti all'anno 2011, il 75 per cento di coloro che hanno scelto la cedolare ha dichiarato un imponibile superiore ai 28.000,00 Euro. La cedolare infatti era vantaggiosa solo per redditi superiori a tale scaglione.

Era quindi chiaro che fino al 2012 la cedolare secca favoriva titolari di redditi più alti, con un risparmio di imposta considerevole in presenza di redditi elevati, mentre, per i titolari di reddito al di sotto della soglia indicata, nulla cambiava rispetto al passato non avendo essi la convenienza ad optare per la nuova tassazione che in alcuni casi risultava addirittura penalizzante.

Con le novità dell'anno 2013 si è allargata la forbice della convenienza e più contribuenti potrebbero optare per la cedolare.

A nostro parere, l'obiettivo di operare una riduzione fiscale favorendo prima di tutto i soggetti più deboli per giungere alla più volte annunciata e proclamata solidarietà sociale ed equa progressività dell'imposizione fiscale, non sarebbe raggiunto ma si verificherebbe una maggiore disuguaglianza tra le classi sociali.

Per rispettare i principi di cui sopra riteniamo opportuno prevedere l'applicazione della aliquota fissa esclusivamente nel caso in cui gli immobili siano concessi in locazione ad uso esclusivo di abitazione principale, lasciando per tutte le altre tipologie di locazioni la tassazione progressiva.

Il problema dell'abitazione principale, in questo periodo di recessione economica, è estremamente sentito, in particolare dai giovani. Chi ha contratti di lavoro atipici o precari, non può accedere a mutui per l'acquisto della prima casa e, oltretutto, difficilmente sono reperibili immobili concessi in locazione pur in presenza di numerosi alloggi sfitti. Con la nostra proposta, ovvero l'applicazione della cedolare secca solo sugli immobili dati in affitto a inquilini che la utilizzano come prima casa, si avrebbero i seguenti effetti:

- il proprietario di immobile locato ad uso prima casa usufruirebbe del risparmio dato dall'applicazione della minore tassazione da cedolare secca e sarebbe, quindi, incentivato a destinare tutti i propri immobili a tale uso, agevolando di fatto i giovani e le famiglie meno abbienti che, non potendo ricorrere a mutui, troverebbero sul mercato maggiori offerte di locazioni di abitazioni ad uso prima casa (principio di solidarietà sociale);

- nel caso di locazione di immobili non destinati a prima casa, invece, il proprietario sarebbe sottoposto a tassazione ordinaria Irpef, garantendo maggior gettito ai Comuni.

Inoltre, se si consentisse anche la deducibilità da parte degli inquilini di una quota dell'affitto pagato su tutti i contratti di locazione prima casa, non solo si potrebbe eliminare in parte il problema degli affitti in nero, ma attraverso il classico controllo incrociato dei dati si potrebbe verificare anche se i proprietari di immobili dichiarano il reddito dell'immobile concesso in affitto.

La nostra proposta pertanto è così articolata:

- a tutti gli inquilini che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione principale, il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo non superiore ad Euro 30.000,00 spetta una deduzione dal reddito pari ad Euro 1.000,00;

- agli inquilini, di età fino a 35 anni, il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo non superiore ad Euro 30.000,00, che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione principale, spetta



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

una deduzione dal reddito pari ad Euro 1.800,00.

Riduzione o abrogazione Irap – Irap per i professionisti e piccoli imprenditori.

L'Irap è stata introdotta contestualmente alla soppressione di altre imposte, tasse o concessioni di taglio essenzialmente minore e nell'ottica di una riorganizzazione che, semplificando il sistema fiscale e/o contributivo, garantisce gettito diretto alle Regioni, come si evince chiaramente da quanto scritto da Enrico Brivio (Il Sole 24ore), secondo cui *“Nel sistema fiscale nazionale, l'IRAP serve a garantire il finanziamento della sanità. Al suo debutto sostituì, infatti, i contributi sanitari, che venivano prelevati con aliquote differenziate per settore e/o territorio. Ma abolì anche altre imposte più o meno diffuse e rilevanti, come la patrimoniale sulle imprese o la tassa sulla salute”*.

La sua graduale eliminazione è stata più volte prevista e proposta, partendo dall'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

Finora si è trattato di una promessa fatta al mondo produttivo e non mantenuta.

Fra le tante idee, tuttavia è stata accolta quella di incrementare gli importi previsti dalla deduzione del cuneo fiscale.

Anche noi abbiamo posto l'attenzione sul costo del personale e ne abbiamo chiesto la deducibilità integrale nella determinazione dell'imponibile, poiché ciò potrebbe costituire un incentivo per l'incremento di occupazione ed un abbattimento del cuneo fiscale.

Pur essendo state previste alcune deduzioni forfetarie oltre agli oneri contributivi sostenuti per i lavoratori a tempo indeterminato, non siamo arrivati alla deducibilità totale.

L'Irap oggi vale per le Regioni ben 33,5 miliardi di Euro e quindi ogni volta che se ne riduce l'ammontare è necessario individuare le misure compensative, considerato che il gettito serve a finanziare la Sanità.

Nella pratica abolirla è impossibile se non si prevedono apposite coperture e se è una imposta essenziale per finanziare la Sanità delle Regioni e se non si taglia drasticamente la spesa degli apparati pubblici.

Entrando nei particolari, un discorso a parte meritano i professionisti ed i piccoli imprenditori in merito ad una assoggettabilità all'imposta che ha provocato un enorme contenzioso.

Viste le numerose pronunce delle Corti di Cassazione anche a Sezioni Unite in materia, avevamo richiesto un intervento urgente del Ministero delle Finanze affinché fossero fornite indicazioni chiare e precise sul comportamento da tenere in attesa di un intervento legislativo.

L'auspicato documento dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 45/E del 2008, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) ha di fatto ripercorso i provvedimenti e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di applicazione dell'Irap, incentrandosi poi sull'esame dei presupposti che comportano l'esistenza dell'autonoma organizzazione (*“impiego, in modo non occasionale di lavoro altrui”*, e *“utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività”*), da valutarsi caso per caso.

Gli attesi chiarimenti, indispensabili per avere un oggettivo quadro interpretativo sull'applicazione dell'imposta in parola, tardano ad arrivare.

L'articolo 1, comma 515, della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) prevedeva, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione IRAP, le persone fisiche esercenti le attività commerciali ed i professionisti, che non si avvalevano di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegavano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere determinato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ad un anno di distanza dalla previsione la normativa non è stata emanata.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Sempre l'art. 1 comma 515 Legge 228/2012 prevede una dotazione annua del predetto fondo di Euro 188 milioni per l'anno 2014, di Euro 252 milioni per l'anno 2015 e di Euro 242 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Dopo dieci mesi, dei 682 milioni stanziati ne erano rimasti 300 in quanto la differenza era stata utilizzata per finanziare i Decreti Energia, Lavoro e Del Fare.

Con la Legge di Stabilità approvata a fine anno 2013, l'art. 1 comma 407 ha previsto addirittura la soppressione dello stanziamento del fondo di cui sopra.

Chiediamo pertanto che siano rifinanziati i fondi prestabiliti e che il Legislatore intervenga riconoscendo, in modo esplicito, il trattamento non impositivo nei confronti dei piccoli imprenditori e dei professionisti.

I contribuenti hanno bisogno di certezze, così come previsto dallo Statuto del Contribuente. Non è ammissibile che a ridosso di ogni scadenza debba chiedersi se sia giusto o meno pagare l'Irap, così come, in questo clima di continua incertezza, è inaudito addossare al professionista che predispone la dichiarazione eventuali responsabilità per consulenze errate su materie dubbie e prive di norme chiare ed esaustive.

Vogliamo ricordare alcune delle innumerevoli proposte, pronunce ed interrogazioni pervenute in questi anni dal Parlamento italiano:

- nel febbraio 2002, il Ministro Giulio Tremonti, davanti alla Commissione Finanze del Senato, aveva sostenuto la necessità di individuare combinazioni di fattori produttivi per stabilire quali lavoratori autonomi e quali professionisti fossero da assoggettare all'imposta;

- nel settembre 2003, l'On. Maurizio Leo (allora Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera) evidenziò l'esigenza di un intervento del legislatore teso a fissare i paletti utili per mettere fine ad un contenzioso in cui l'Erario generalmente soccombe. Allo stesso scopo era stato presentato un emendamento alla Finanziaria con il quale veniva proposto un tetto al valore dei beni strumentali (25 mila Euro) per considerare il soggetto passivo quale escluso dall'Irap;

- la Commissione Finanze della Camera, con la Risoluzione 7/00473 presentata dall'On. Ettore Romoli il 30/09/04 nella seduta 518, impegnava il Governo ad adottare iniziative di portata normativa tese a correggere il meccanismo di applicazione dell'Irap, nel rispetto anche della predominante giurisprudenza e dei presupposti dimensionali dell'autonomia organizzativa dei professionisti che giustificassero la loro imponibilità al tributo;

- un emendamento al Decreto Legge sulla competitività era stato proposto pure dal relatore Cosimo Izzo nel mese di aprile 2005, ma non fu approvato. La proposta era tesa ad escludere dal pagamento le imprese e i lavoratori autonomi organizzati prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, o con il lavoro dei soci ed un numero massimo di 3 dipendenti (esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di 3). Individuare con chiarezza i requisiti minimi organizzativi avrebbe fatto cessare il contenzioso instauratosi;

- il question time (n. 5-01059 del 30/05/2007) dell'On. Maurizio Leo che ha permesso di sbloccare il controllo interno di Entratel;

- il question time (n. 5-01530 del 03/10/2007) degli On. Galletti e D'Agrò che richiedevano l'emanazione di una Circolare che chiarisse, in modo definitivo, le modalità per l'esenzione dal pagamento nei confronti dei professionisti che avessero operato con beni strumentali minimi;

- l'interrogazione parlamentare del Sen. Giorgio Benvenuto (n. 3-01068 del 06/12/2007) che ribadiva l'esigenza di individuare una specifica linea di intervento al fine di prevenire l'insorgere di un contenzioso tra i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, allorché fosse stata evidente l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'assoggettamento all'imposizione, dato che un orientamento



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

di tale tenore sarebbe stato rispettoso dei diritti del contribuente e avrebbe consentito altresì di diminuire in misura non trascurabile il carico di lavoro degli organi della giurisdizione tributaria.

- ordini del giorno G/1058/5/6, 15/6 e 17/6 al DDL n. 1058 dei Sen. Bitonci e Bellot che impegnano il Governo ad introdurre disposizioni atte ad escludere dell'applicazione quei contribuenti che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento all'IRAP.

Nuovo regime contabile dei minimi (D.L. 98/2011) – Proposta di soli tre regimi contabili.

Le novità emerse con il D.L. 98/2011 a partire dall'anno 2012 hanno modificato il regime dei contribuenti minimi.

Il nuovo regime contabile prevede una imposta sostitutiva del 5 per cento rispetto al precedente 20 per cento.

I contribuenti che possono fruirne sono:

- persone fisiche fino al compimento del 35° anno di età;
- persone fisiche che perdono il lavoro, per l'anno di inizio di attività e per i quattro successivi.

Una drastica riduzione dei contribuenti interessati che, se vorranno mantenere la propria partita Iva, saranno soggetti alla tassazione ordinaria e andranno quindi ad aumentare il gettito, nonché, con i loro redditi esigui, rischieranno accertamenti in base agli studi di settore.

Dai dati in nostro possesso si evince che gli attuali contribuenti minimi si sono ridotti del 96 per cento e quindi solo il 4 per cento dei contribuenti ha potuto applicare il nuovo regime agevolato.

Non ci è sembrata una revisione degli attuali regimi forfettari, ma semplicemente una revisione per un maggior gettito.

Proprio per questo motivo richiediamo di modificare l'articolo 27 del D.L. 98/2011 relativo al regime dei contribuenti minimi tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- a) tutte le persone fisiche possono usufruire di tale regime agevolato per i primi quattro anni di inizio dell'attività;
- b) solo i lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro subordinato come attività principale ed i pensionati possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita Iva dei minimi è secondaria;
- c) solo i soci di società o di studi professionali associati che svolgono l'attività all'interno della stessa o dello studio in maniera prevalente e versano i contributi previdenziali presso gli enti ai quali sono obbligati, possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita Iva dei minimi è secondaria;
- d) per attività secondaria e quindi soggetta al regime dei minimi, si prende a riferimento il raffronto tra i ricavi/compensi conseguiti rispetto agli altri redditi di lavoro dichiarati. Se i ricavi/compensi del regime dei minimi si rivelano superiori si verifica la fuoriuscita dal regime;
- e) così facendo, in base ai punti sopra esposti, viene data la possibilità ai contribuenti di svolgere una attività non principale rispetto ai casi considerati e non far rischiare ai medesimi accertamenti da studi di settore per causa di non congruità o di non coerenza agli indici;
- f) i pensionati possono continuare a svolgere attività socialmente utili per la collettività e per loro stessi e, in presenza di redditi esigui, viene permesso loro di integrare la pensione;
- g) tali accorgimenti possono contrastare il lavoro sommerso e le attività in nero sconosciute al Fisco; attualmente, infatti, per non rischiare di essere ingiustamente accertati con gli studi di settore, i contribuenti potrebbero preferire di svolgere l'attività senza partita Iva;
- h) è infine necessario innalzare la soglia dei ricavi o compensi non ritenendo idoneo il limite di 30 mila Euro, operazione legittima grazie alla decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27.11.2013, in deroga all'art. 285 della direttiva 2006/112/CE, che ha autorizzato l'Italia a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi 65.000,00 Euro annui.

Oltre a quello dei minimi attualmente esistono altri cinque regimi contabili e cioè l'ordinario, il semplificato, le nuove iniziative produttive, il regime dei vecchi minimi o super semplificato e il regime trasparenza (ancora carente dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate – e quindi al momento inattuabile).

A nostro parere al regime ordinario sia per opzione che per natura, deve essere restituito, se la contabilità è correttamente tenuta, il carattere di prova inconfutabile della determinazione del reddito effettivo; in tal caso si ritiene inapplicabile qualsiasi forma di controllo statistico che giunga a risultati diversi, se non venga preventivamente provata l'inattendibilità delle scritture.

Il regime semplificato è quello applicato a tutti coloro che non rientrano nei regimi agevolati perché non ne hanno i requisiti e che, pur potendo optare per il regime ordinario preferiscono non farlo.

Infine, il regime delle nuove iniziative produttive, in vigore dal 2001, è riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa e/o professionale e che sono in possesso di determinati requisiti.

La prima condizione da rispettare per poter applicare il regime in esame è il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a Euro 30.987,81 per le prestazioni di servizi, e di Euro 61.974,83 per le altre attività.

La seconda condizione è non aver esercitato qualsiasi attività simile nei tre anni precedenti, quindi non deve trattarsi di una mera prosecuzione.

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni, ovvero si applica per il primo anno di inizio attività e per i due successivi.

Con questi presupposti, come per i minimi, i contribuenti che aderiscono sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali Irpef, nella misura percentuale del 10 per cento.

A differenza del regime dei minimi, sono soggetti ad Irap ed all'applicazione dello Studio di Settore ma, come loro, sono esclusi dalla tenuta delle scritture contabili e dalle liquidazioni Iva.

Il regime non prevede l'assoggettamento a ritenuta d'acconto Irpef in quanto soggetto ad imposta sostitutiva.

Questi regimi a nostro parere risultano poco appetibili e di scarso impatto e dovrebbero essere aboliti a vantaggio di una rivisitazione dei requisiti di accesso al regime dei minimi.

Il sistema fiscale, con tre regimi contabili, ordinario, semplificato e dei minimi sarebbe più chiaro e lineare.

Se si vuole creare competitività ed aiutare le imprese ed i professionisti che iniziano l'attività, il nuovo regime dei minimi potrebbe essere così congegnato:

- limite dei ricavi o compensi di Euro 65.000,00 sia per le prestazioni di servizi che per le imprese che svolgono altre attività;
- applicazione di un'imposta sostitutiva al 10 per cento per i primi quattro anni in sostituzione di tutte le imposte esistenti, compresa l'imposta sul valore aggiunto;
- limite di acquisizione di beni strumentali per un valore non superiore a 50.000,00 Euro con esclusione dei canoni di locazione, anche finanziaria, degli immobili strumentali;
- permanenza nel regime senza limiti di tempo, sempre con l'imposta sostitutiva del 10 per cento, per i lavoratori dipendenti ed i pensionati se l'attività di lavoro autonomo è secondaria;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

- stessa previsione per i soci di società o di studi professionali associati che ivi prestano l'attività in via prevalente e versano i contributi previdenziali presso gli enti ai quali sono obbligati;
- deduzione degli oneri deducibili (contributi previdenziali obbligatori per legge) come costi di bilancio;
- esclusione dall'applicazione dello studio di settore;
- esonero della ritenuta d'acconto Irpef;
- esclusione dei vari adempimenti fiscali e della tenuta delle scritture contabili, pur consentendone la tenuta facoltativa;
- possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva le detrazioni fiscali previste dal TUIR (carichi familiari, mutuo, ristrutturazioni, risparmio energetico, etc.), generando, in caso di credito, un'imposta negativa da utilizzare in compensazione negli anni successivi.

No al concordato preventivo biennale e/o triennale.

Siamo contrari all'introduzione di qualsiasi nuova proposta di concordato preventivo biennale e/o triennale, seppur sperimentale.

Con la delega per la Riforma fiscale dell'anno 2003 fu prevista l'introduzione del concordato preventivo triennale.

All'epoca, in attesa della sua introduzione, era stato istituito in via sperimentale il concordato preventivo biennale per il 2003 e il 2004 previsto dall'art. 33 del D.L. 269/2003.

Tale articolo fu poi integralmente riformulato in sede di conversione del decreto nella L. 326/2003.

Da ultimo, la disciplina aveva subito ulteriori variazioni per effetto delle modifiche apportate al citato art. 33 dal comma 10 dell'art. 2 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004). L'istituto del concordato preventivo biennale per il 2003 e il 2004 interessava esclusivamente i soggetti che risultavano titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Il concordato preventivo trovava applicazione:

- con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo;
- realizzati nei periodi di imposta in corso all'1.1.2003 e all'1.1.2004, ossia:
 - a) 2003 e 2004, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;
 - b) 2002/2003 e 2003/2004, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

L'istituto del concordato preventivo era definibile come una sorta di accordo contrattuale per il futuro, che veniva stipulato tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ai sensi del quale:

- il contribuente si impegnava a dichiarare, nei periodi d'imposta interessati, un reddito di impresa o di lavoro autonomo non inferiore ad una soglia minima concordata sulla base di parametri prefissati;
- l'Amministrazione finanziaria, a fronte dell'impegno assunto dal contribuente, accettava una limitazione di taluni dei suoi poteri di accertamento, riconosceva un'agevolazione fiscale in termini di imposizione sui redditi dichiarati dal contribuente in eccedenza rispetto alla soglia minima per la quale si era impegnato e accordava la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non venissero richiesti dal cliente.

Quindi, un vero e proprio accordo tra fisco e contribuente sulle imposte da pagare per gli anni a venire. Lo Stato poteva contare su un flusso certo e costante di imposte, mentre il contribuente poteva preventivare in anticipo le uscite fiscali.

Ma le aspettative di gettito previste con il concordato preventivo biennale 2003 - 2004 non hanno confermato le attese; infatti, avrebbe dovuto garantire 3,5 miliardi di Euro ed invece le adesioni furono solo 200 mila circa (500 mila quelle ipotizzate), per un incasso che, in base alle istanze presentate, non raggiunse il 50 per cento di quanto previsto.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

La stessa Corte dei Conti ha ricordato che, successivamente, la Finanziaria 2006 aveva introdotto la programmazione fiscale concordata che doveva coprire gli anni 2005 -2006 e 2007.

La norma, tuttavia, non è mai decollata ed è stata successivamente abrogata dal D.L. 223/2006.

Vista l'esperienza passata riteniamo impraticabile l'attuale anacronistico tentativo di reintrodurre misure già ritenute inadeguate. A nostro parere le stesse sono in netto contrasto con l'art. 53 della Costituzione, il quale prevede che il contribuente non può essere sottoposto alla tassazione se non in presenza di fatti che esprimono la sua capacità contributiva e con l'art. 1 del TUIR il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura.

Se avviene un accordo preventivo sulle imposte da pagare per il futuro, è ovvio che non siamo in possesso di redditi in denaro o in natura.

Infine, visto il periodo di crisi economica in essere, non crediamo che il contribuente sia interessato a stabilire preventivamente le proprie imposte da versare all'Erario.

Imposta sul reddito.

La pressione fiscale, ovvero l'incidenza sul PIL della somma di imposte e contributi sociali nell'anno 2012 era pari al 44 per cento.

Paesi come la Svezia e l'Austria con una pressione fiscale del 44,4 per cento son ormai vicini.

C'è il rischio che negli anni 2013 e 2014 si possa assestare al 45 per cento e toccare il nuovo massimo storico.

Se però si volesse calcolare la pressione fiscale sopportata da chi paga regolarmente le imposte si arriverebbe a superare facilmente il 52 per cento.

Bisognerebbe infatti considerare la misura effettiva delle entrate fiscali e contributive sul PIL, togliendo l'economia sommersa che incide di un 10 per cento circa.

Facendo un calcolo più realistico sul carico effettivamente sopportato da alcune categorie di contribuenti e cioè prendendo a riferimento il reddito dichiarato, si scopre che la pressione fiscale (o oppressione fiscale) raggiunge il 62 per cento.

Questi studi erano già stati da noi predisposti nell'anno 2012 ed oggi sono quasi totalmente confermati dal dossier messo a punto dalla Banca D'Italia nel mese di Luglio 2013.

Oltre a ciò, a decorrere dall'anno 2012, le Regioni a statuto ordinario possono disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale Irpef di base. L'incremento graduale non potrà essere superiore allo 0,5 per cento per il 2012 e 2013; al 1,1 per cento per il 2015; al 2,1 per cento per il 2016.

I Comuni, sempre a partire dall'anno 2012, possono deliberare aumenti dell'addizionale fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8 per cento.

Sono dati che confermano il progressivo aumento del peso fiscale anche a livello locale.

Secondo gli studi della Fondazione IFEL - ANCI il 95 per cento dei Comuni ha deciso di alzare le aliquote dell'addizionale comunale.

E' indubbio che con la situazione dei conti in Italia, parlare di riforma fiscale senza tenere conto degli effetti sul debito pubblico, è un'utopia.

Se non si incide sulle voci di spesa corrente, il ricorso alla delega significherà soltanto un aumento delle imposte.

Pur tenendo conto delle necessità di avere i bilanci in ordine, bisogna investire per accelerare la ripresa, la crescita, lo sviluppo e per non rischiare un periodo di stagnazione.

Il tessuto sociale medio - basso del nostro Paese, ormai da tempo sta affrontando enormi difficoltà in merito alla qualità della vita mentre il diminuito potere di acquisto dell'Euro sta determinando un innalzamento della fascia di povertà.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

La riduzione delle aliquote Irpef è sicuramente un obiettivo di grande impatto ma, con il debito pubblico alle stelle, di difficile attuazione.

Da tecnici, possiamo formulare due considerazioni:

- la prima è che se si prevede la riduzione dell'imposta a sole tre aliquote è necessario capire quali saranno gli scaglioni, per poter valutare con certezza se esiste un effettivo abbattimento dell'imposizione;

- la seconda è l'impegno in ambito europeo al mantenimento del pareggio dei conti di bilancio. Pertanto se vogliamo abbattere la pressione fiscale si raddoppia sicuramente il disavanzo di bilancio che ancora oggi deve essere coperto in base agli impegni presi con l'Europa.

Un primo provvedimento potrebbe essere quello di ridurre la tassazione del primo scaglione di reddito che si dovrebbe uniformare a quello per la tassazione delle rendite finanziarie (20 per cento), con ciò creando un effetto positivo per i meno abbienti e mantenendo il graduale decremento per le aliquote degli altri scaglioni.

Occorre quindi trovare le risorse per poter tagliare di tre punti percentuali la prima aliquota Irpef.

La riduzione è possibile:

a) mettendo in atto azioni efficaci di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, per le quali però non può essere garantito un preciso gettito in entrata;

b) attuando davvero i tagli di spesa pubblica, derivanti dalla spending review per creare lo spazio fiscale necessario ad abbassare le imposte;

c) aumentando la tassazione su grandi patrimoni e rendite finanziarie così come avviene in tanti Paesi europei;

d) prevedendo la possibilità di aumentare e rimodulare l'attuale ultimo scaglione dell'Irpef (oltre 75 mila Euro il 43 per cento), introducendo l'aliquota del 46 per cento (da Euro 75 mila a Euro 180 mila il 43 per cento, oltre 180 mila Euro il 46 per cento), già allo studio o attuata in altri Stati dell'UE e mantenerlo quanto meno per gli anni necessari a raggiungere il pareggio di bilancio, per poi introdurre una nuova riduzione dell'imposta.

Principio di detraibilità della spesa sostenuta dalle persone fisiche.

In controtendenza alla previsione di eventuali tagli sulle agevolazioni, detrazioni e deduzioni fiscali, vorremmo porre all'attenzione di tutti, il principio di detraibilità della spesa sostenuta dalle persone fisiche per far emergere il sommerso e contrastare maggiormente l'evasione, con il cosiddetto contrasto d'interessi.

Con una aggiunta all'art. 15 del TUIR si potrebbe prevedere, per le persone fisiche, la possibilità di portare in detrazione il 19 per cento di quanto sostenuto sino all'importo massimo di Euro 5.000,00 (quindi Euro 950,00 annue), per l'acquisto di prestazioni di servizi, acquisto di beni e consulenze professionali.

Ad esempio, potrebbero rientrare in questa tipologia di costi, alcune spese come quelle di viaggio o turistiche, servizi idraulici, servizi di manutenzione auto – moto – cicli, prestazioni artigianali in genere, prestazioni professionali di commercialisti, avvocati, ingegneri, etc. Questa nuova impostazione del Fisco, potrebbe favorire un nuovo comportamento fiscale da parte dei cittadini e portare i seguenti miglioramenti:

- minore evasione fiscale e, pertanto, più gettito;

- possibilità di previsione di sanzioni anche per i cittadini che non richiedono la fattura o lo scontrino fiscale;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

- previsione dello specifico principio nella Delega individuando quali costi possono rientrare nella specifica fattispecie e valutare una aliquota maggiore di deducibilità per rendere più efficace le finalità del provvedimento.

No allo “stato patrimoniale” in dichiarazione dei redditi.

Siamo fortemente contrari ad ogni eventuale proposta di introdurre l'obbligo di indicare lo Stato Patrimoniale delle persone fisiche nelle dichiarazioni dei redditi.

Il Fisco oggi è dotato di enormi strumenti ed informazioni, grazie anche alle varie comunicazioni e dichiarazioni cui il contribuente è obbligato ad adempiere. Tanto per citarne alcune: Unico, IRAP, IVA, Intrastat, Black List, elenchi clienti e fornitori, contratti di leasing, noleggio e locazione di beni mobili ed immobili, beni dell'impresa utilizzati da soci e familiari, e tutte le notizie riferite alle utenze familiari.

A questi si vanno ad aggiungere le indagini finanziarie, l'anagrafe tributaria, il redditometro, lo studio di settore, il catasto, le segnalazioni dei Comuni.

Inoltre è sufficiente potenziare ulteriormente lo scambio reciproco di informazioni tra i vari Uffici della Amministrazione (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, CCIAA, Direzioni del Lavoro, Regioni e Province) ed il gioco è fatto.

E' stata più volte garantita la semplificazione degli adempimenti fiscali, tanto che è prevista tra i vari principi della Delega per la riforma ma non si può parlare di riforma fiscale se non viene attuata anche una radicale riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti.

Non abbiamo nessuna intenzione di ritornare indietro, al fatidico anno 1993 con l'ormai famosa *“dichiarazione dei redditi lunare”*.

IVA.

Con il D.L. 138/2011, cosiddetta Manovra di Ferragosto, è stata modificata l'aliquota IVA ordinaria, dal 20 al 21 per cento.

La Finanziaria 2013 modificando l'art. 40, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 aveva disposto l'incremento dal 01 Luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Nell'ambito del D.L. n. 76/2013, l'art. 11, comma 1 è intervenuto nuovamente sul citato comma 1-ter, posticipando detto aumento al 1 Ottobre 2013 e abrogando il comma 1-quater del citato art. 40, ai sensi del quale l'aumento dell'aliquota IVA era legato alla mancata attuazione, entro il 30.6.2013, di specifici Provvedimenti finalizzati *“al riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013”*.

Recentemente era stata ventilata un'ulteriore proroga di tale incremento; tuttavia, considerato il mancato intervento normativo da parte del Legislatore, è stato confermato l'incremento automatico dell'aliquota IVA al 22% dal 1 Ottobre 2013.

Molto si è dibattuto sulla necessità di prevedere l'aumento dell'aliquota IVA del 21%.

Anche nelle precedenti stesure delle bozze di Delega spesso è stato previsto lo spostamento dell'asse del prelievo dal reddito verso forme di imposizione reale.

L'attuale Delega prevede una razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi, potrebbe esserci il rischio di una revisione della struttura delle aliquote IVA se verranno ricalibrati i panieri dei beni e servizi rispetto alla tre aliquote iva attualmente in vigore.

Se non verrà garantita l'invarianza di gettito si potrebbe avere un ulteriore aumento dell'aliquota ordinaria o un innalzamento dell'Iva al 4 per cento e/o di quella al 10 per cento per alcuni beni o servizi.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Alcune simulazioni accertano che una riduzione del carico fiscale dell'Irpef, accompagnato da un aumento delle aliquote dell'Iva su una certa fascia di prodotti, non porta vantaggi al cittadino ma danni. L'innalzamento dell'aliquota Iva comporta un aumento dei prezzi e del costo della vita, con un rischio di limitazione nei consumi ed una prevedibile maggior evasione, in quanto i contribuenti titolari di partita Iva potrebbero trattenere l'imposta maggiorata anziché versarla all'Erario.

Il passaggio dall'aliquota IVA del 21 per cento a quella del 22 per cento dovrebbe portare un gettito di 4 miliardi. Il condizionale è d'obbligo perché il gettito è legato all'andamento dei consumi e con l'attuale situazione economica è impossibile fare previsioni attendibili.

Indichiamo, a titolo informativo, le aliquote Iva applicate in ambito Europeo:

Aliquota Ordinaria

Danimarca, Ungheria, Svezia aliquota IVA al 25 per cento;

Romania aliquota IVA al 24 per cento;

Grecia, Polonia, Portogallo e Finlandia aliquota IVA al 23 per cento;

Lettonia, Italia aliquota IVA al 22 per cento;

Belgio, Irlanda, Lituania aliquota IVA al 21 per cento;

Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Austria, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito aliquota IVA al 20 per cento;

Francia aliquota IVA al 19,6 per cento;

Germania, Olanda aliquota IVA al 19 per cento;

Spagna, Malta aliquota IVA al 18 per cento;

Cipro, Lussemburgo aliquota IVA al 15 per cento.

Aliquota Ridotta

Ungheria aliquota IVA al 5/18 per cento;

Irlanda aliquota IVA al 9/13,5 per cento (13,5 per cento temporanea);

Grecia aliquota IVA al 6,5/13 per cento;

Portogallo aliquota IVA al 6/13 per cento (13 per cento temporanea);

Finlandia aliquota IVA al 9/13 per cento;

Svezia, Belgio, Lussemburgo aliquota IVA al 6/12 per cento (Belgio e Lussemburgo 12 per cento temporanea);

Lettonia aliquota IVA al 12 per cento;

Italia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca aliquota IVA al 10 per cento (Austria 12 per cento temporanea);

Estonia, Bulgaria aliquota IVA al 9 per cento;

Slovenia aliquota IVA all'8,5 per cento;

Spagna aliquota IVA all'8 per cento;

Lituania, Romania aliquota IVA al 5/9 per cento;

Cipro, Polonia aliquota IVA al 5/8 per cento;

Malta aliquota IVA al 5/7 per cento;

Germania aliquota IVA al 7 per cento;

Olanda aliquota IVA al 6 per cento;

Francia aliquota IVA al 5,5 per cento;

Regno Unito aliquota IVA al 5 per cento.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Aliquota super ridotta

Irlanda aliquota IVA al 4,8 per cento;
Italia, Spagna aliquota IVA al 4 per cento;
Lussemburgo aliquota IVA al 3 per cento;
Francia aliquota IVA al 2,1 per cento.

Provvedimenti a favore della famiglia, delle giovani coppie e delle ragazze madri.

Da anni ormai, ogni governo annuncia provvedimenti a favore della famiglia, dei giovani, delle ragazze madri, delle coppie di fatto, ma poi, in verità il nostro paese è sempre il fanalino di coda, se confrontato agli altri paesi della Comunità Europea.

Infatti, da una relazione generale sulla situazione economica del paese del Ministero dell'Economia, si rileva che l'Italia destina solo l'1,4 per cento del PIL a sostegno di famiglie e maternità contro il 2,1 per cento della media europea.

Lo Stato deve sempre assicurare specifiche politiche a favore della famiglia, delle giovani coppie (che costituiscono il futuro del paese) e delle ragazze madri, per garantire il loro benessere economico.

Oggi c'è un solo dato certo: l'aumento delle famiglie povere e di quelle che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese con i propri redditi.

Per quanto riguarda le detrazioni per coniuge o altri familiari a carico, ci sembra ormai inadeguato l'attuale limite di reddito di Euro 2.840,51 annue per considerare una persona fiscalmente a carico; è una norma che risale ad oltre sedici anni fa ed è opportuno che tale limite sia alzato almeno fino a 6.000,00 Euro.

Così facendo, ad esempio, sarebbe garantita ai genitori la detrazione spettante per i familiari a carico nel caso in cui un figlio svolga lavori saltuari e precari in alcuni periodi dell'anno conseguendo un reddito esiguo.

In merito alle spese da dedurre dal reddito crediamo che sia scandaloso, visti i costi per l'acquisto di libri scolastici ed universitari sostenuti dai genitori a favore dei figli, che non sia prevista una deducibilità dal reddito dichiarato, nonostante qualcosa sia apparso sul Decreto Legge cosiddetto "Destinazione Italia".

Abbiamo potuto constatare come i genitori si siano trovati in difficoltà nell'acquisto dei libri scolastici a causa dei consistenti aumenti, nonostante i controlli da parte della Guardia di Finanza presso le librerie specializzate.

Riteniamo anche inaccettabile non poter beneficiare di una deduzione dal reddito dichiarato, delle spese sostenute per l'acquisto di pannolini per i neonati, o per quello del latte in polvere.

E' appurato che in Italia il prezzo del latte artificiale in polvere è superiore del 300 per cento rispetto ai prezzi praticati in Austria, Svizzera, Germania, Francia e Slovenia. Questo comporta, soprattutto per i genitori che hanno avuto dei gemelli o dei neonati prematuri, enormi ed differenze di costo nell'allattamento dei loro bambini rispetto al resto dell'Europa.

Questa differenza incide ovviamente sul bilancio delle famiglie, soprattutto di quelle a più basso reddito; pertanto, si ritiene necessario intervenire con fermezza ed urgenza, al fine di eliminare questa sperequazione rispetto ad altri Paesi.

Sono state prorogate per l'anno 2014 la detrazione del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie (dall'anno 2015 torneranno al 36 per cento) e la detrazione a regime del 19 per cento per le spese sostenute per la frequenza di asili nido fino ad un massimo di 632,00 Euro annui per ogni figlio; la detrazione del 65 per cento per la riqualificazione energetica è in scadenza al 31 Dicembre 2014; mentre, dall'anno 2010, non è risultata oggetto di proroga la detrazione del 19 per cento dei costi di



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

abbonamento ai servizi di trasporto pubblico fino ad un limite di 250,00 Euro (con un risparmio di 47,00 Euro circa).

Non sono certo questi i provvedimenti che possono aiutare le famiglie. Prendendo ad esempio il caso della detrazione d'imposta per la frequenza di asili nido per ogni figlio, ci si accorge che il risparmio è pari a 120,08 Euro, mentre le famiglie spendono per le rette degli asili nido in media almeno 3.000,00 Euro annui per ogni figlio.

Per quanto riguarda il limite della detraibilità degli interessi passivi sui mutui prima casa, anche se è stato elevato dall'anno 2008 ad Euro 4.000,00, riteniamo necessario un innalzamento di tale limite almeno fino a Euro 5.000,00 in quanto gli interessi passivi hanno subito un sostanziale aumento e l'allungamento della durata (trenta anni) non è riuscita a contrastarne l'effetto.

Da uno studio effettuato abbiamo constatato che una famiglia media italiana (4 persone: i genitori, un figlio all'università e uno di due anni) per le spese di abbonamento al servizio di trasporto pubblico (detrazione non prorogata), per gli interessi passivi su mutuo prima casa, per le spese di iscrizione e tasse universitarie, per l'acquisto dei libri universitari, per l'asilo nido e le spese per pannolini, sostiene un costo effettivo in media di 11.902,00 Euro all'anno mentre le detrazioni consentono un recupero complessivo di soli 1.213,00 Euro. Appena il 10 per cento delle spese sostenute.

Con notevole disappunto dobbiamo rilevare che anche in queste ultime manovre economiche non è previsto alcun provvedimento a favore delle famiglie ma, anzi, vi è il rischio di riduzioni su detrazioni, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni fiscali come è avvenuto per le assicurazioni vita ed infortuni addirittura con effetto retroattivo.

Aiuti alle famiglie ed ai cittadini – No ai tagli lineari.

La Legge di Stabilità per l'anno 2014 all'art. 1 commi 575 e 576 aveva previsto entro il 31.01.2014 l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini Irpef di cui all'art. 15 del TUIR tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.

Ciò avrebbe assicurato maggiori entrate tributarie, pari ad Euro 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di Euro per l'anno 2015 ed a 564,7 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2016.

In caso di mancata adozione dei predetti provvedimenti la detrazione Irpef del 19 per cento, si sarebbe ridotta al 18 per cento per l'anno 2013 (con effetto retroattivo ed ancora una volta in deroga quanto previsto dallo Statuto del Contribuente) ed al 17 per cento per l'anno 2014.

Fermamente contrari a quanto sopra, abbiamo accolto con favore sia l'arrivo del comunicato stampa del MEF in data 22.01.2014 con il quale il Governo ha annunciato che provvedeva con apposito provvedimento ad abrogare i commi 575 e 576 della Legge di Stabilità 2014, sia il successivo art. 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2014 con il quale sono stati espressamente abrogati i suddetti commi.

Almeno per il momento il taglio delle detrazioni è stato rimandato, in quanto per compensare il mancato gettito, sono stati incrementati gli obiettivi minimi della revisione della spesa già contemplati nella Legge di Stabilità.

La revisione delle detrazioni però arriverà prima o poi con l'attuazione delle Delega Fiscale così come previsto dall'articolo 4.

Visto e considerato che lo stesso articolo prevede di avvalersi del contributo delle associazioni di categoria e di quelle sindacali più rappresentative, ci auspichiamo che anche la nostra Fondazione possa essere presente a questo importante confronto affinché si possa per tempo verificare come meglio poter razionalizzare le detrazioni fiscali tutelando l'equità dei cittadini e senza ricorrere all'emanazione di norme con effetto retroattivo.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Ricordiamo che già negli anni precedenti abbiamo comunicato il nostro disappunto ai tagli lineari delle detrazioni e/o deduzioni e mai ci stancheremo di difendere questo diritto in tutela delle fasce economicamente più deboli.

Anche durante l'ultimo Governo Berlusconi, già in sede di conversione in Legge del D.L. n. 98/2011, conosciuto come manovra correttiva di pareggio al bilancio, era stato aggiunto all'art. 40, il comma 1 ter con il quale si prevedeva una riduzione da applicare ai regimi fiscali di favore per i cittadini, nella misura del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento dall'anno 2014.

E sempre con l'aggiunta all'art. 40, del comma 1 quater, veniva disposto che detti tagli generalizzati non sarebbero stati applicati se entro il 30 settembre 2013 veniva adottata la Riforma fiscale tale *“da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di Euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2014”*.

Successivamente con il D.L. 138/2011 fu mantenuto l'impianto della manovra precedente, ma fu anticipata la tempistica di un anno.

Ciò in poche parole voleva dire che se non veniva attuata la Riforma fiscale entro l'anno 2012, doveva essere assicurato un primo taglio di detrazioni, deduzioni ed esenzioni, per un importo pari a 4 miliardi di Euro, ai quali, nell'anno 2013, si aggiungeva un ulteriore taglio di 16 miliardi di Euro ed infine di 20 miliardi per l'anno 2014.

L'articolo 40 comma 1 ter del D.L. 98/2011 rimandava ad un elenco allegato “C bis”, nel quale venivano specificate le varie voci (per la precisione 483) che erano sotto la lente dei tagli lineari e non selettivi.

Poi per fortuna non ne fu fatto di niente.

Il Consiglio dei Ministri del Governo Monti in occasione dell'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2013 intervenne di nuovo sulle deduzioni e sulle detrazioni prevedendo la loro rimodulazione, ma grazie alla contrarietà della maggioranza del Parlamento, tali articoli non furono mai approvati.

Ecco perché con la Legge Delega sulla Riforma, sembra ormai certa, una razionalizzazione.

Ad oggi non siamo in grado di sapere con certezza quali tagli saranno attuati, ma qualunque cosa avverrà, noi almeno una certezza ce l'abbiamo: non devono esser chiesti ulteriori sacrifici da parte dei cittadini.

Oggi non ci è dato di sapere se tali riduzioni verranno applicate a tutte le voci o solo ad alcune.

E' ovvio che qualsiasi taglio lineare o selettivo potrebbe quasi sicuramente comportare un aumento della pressione fiscale, ed è altrettanto ovvio che in caso di revisione la nostra Fondazione rimarrà fermamente contraria:

- a tagli lineari delle detrazioni;
- alla rimodulazione delle percentuali delle detrazioni;
- all'introduzione di ISEE all'interno di UNICO ai fini del riconoscimento della detraibilità della spesa dato che il modello dichiarativo diverrebbe troppo complicato;

Mentre è favorevole:

- al reperimento delle cifre necessarie ad assicurare le coperture garantite dalla Legge di Stabilità 2014 attraverso tagli selettivi alla spesa corrente.

In subordine, infine, la Fondazione si rende disponibile a verificare eventuali tagli selettivi e abolizioni di voci di spesa detraibile non di primaria necessità per i cittadini e solo in questo caso rimodulare le percentuali di detrazione in base al reddito dichiarato, come ad esempio:

- 19% per i redditi fino ad Euro 30 mila (invariata);
- 18% per i redditi tra Euro 30 mila ed Euro 55 mila;
- 17% per i redditi tra Euro 55 mila ed Euro 75 mila;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

- 15% per i redditi oltre Euro 75 mila.

In base ai dati forniti dal Dipartimento delle Finanze per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2012 risulta che in base al tipo di spesa il numero delle detrazioni è così suddiviso:

TIPO SPESA	NUMERO DELLE DETRAZIONI
Spese sanitarie	15.684.283
Assicurazioni sulla vita e contro infortuni	6.285.923
Interessi mutui abitazione principale	3.846.769
Spese corsi istruzione	2.031.551
Spese attività sportive ragazzi	1.577.102
Versamenti alle Onlus	862.154
Spese funebri	434.008
Spese locazione per studenti fuori sede	182.302
Spese per addetti assistenza personale	113.957
Spese intermediazione immobiliare	94.589
Totale oneri detraibili al 19%	19.407.854

Dei 19 milioni circa, ben 13 milioni sono richieste da contribuenti con reddito non superiore ai 30 mila Euro.

Per cui dobbiamo fare molta attenzione anche ad eventuali tagli selettivi.

Nel frattempo, riteniamo utile vedere di seguito il dettaglio delle voci più conosciute che potrebbero essere oggetto di eventuali tagli:

1. Casa. detrazioni interessi passivi dei mutui; detrazione sulle spese di intermediazione per acquisto prima casa; detrazioni per pagamento dei canoni di locazione di abitazione principale.
2. Famiglia. detrazione spese mediche; detrazioni per spese di assicurazione (già ridotte con effetto retroattivo nel 2013); detrazioni spese di istruzione universitaria; detrazione dell'iscrizione ad attività sportive di ragazzi con età da cinque a diciotto anni; detrazione per la frequenza ad asili nido.
3. Altre agevolazioni per le persone fisiche. Detrazioni per spese funebri; detrazioni per spese veterinarie; detrazioni per spese addetti all'assistenza personale e detrazioni per spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico.
4. Erogazioni liberali e terzo settore. Detrazioni per erogazioni liberali a favore di organismi umanitari, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, di volontariato ed altre; detrazioni per erogazioni liberali a favore di istituti ed enti religiosi, università ed enti di ricerca pubblici, istituti scolastici; detrazioni per erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale, dello spettacolo e della musica.

Di conseguenza al momento sembra che siano poche le tipologie di oneri detraibili escluse dalla possibile riduzione, quali ad esempio le erogazioni liberali alle ONLUS ed ai partiti politici la cui misura di detraibilità era già stata innalzata al 24% a decorrere dal periodo d'imposta 2013, oppure le spese per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad un intervento di ristrutturazione.

Abolire, ridurre o limitare le detrazioni, od anche fare lo stesso con le esenzioni, le deduzioni e agevolazioni fiscali (come era stato tentato negli anni precedenti) potrebbe significare aggravare pesantemente il carico fiscale per i contribuenti per i quali oggi è già molto alto.

Comunque se si procedesse ai tagli lineari, le decisioni che verrebbero prese avrebbero un elevato rischio di essere considerate scelte politiche impopolari e ingiuste.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Ad ogni modo facciamo ulteriormente attenzione al fatto che se si introducessero interventi necessari per dare più peso fiscale ai carichi familiari, è ovvio che dovrebbero essere riconosciute anche maggiori detrazioni /deduzioni nell'ambito delle voci di spesa casa e famiglia.

Calamità naturali.

Facendo seguito alle ennesime calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese, riteniamo indispensabile la previsione, attraverso l'emanazione di una apposita Legge, di una sospensione automatica di tutti gli adempimenti tributari, previdenziali, di natura processuale e non solo, in occasione di tali eventi.

Ci risulta peraltro del tutto inadeguato, che di volta in volta sia emanato un Decreto Legge che contempli tale possibilità, con l'incertezza causata dalla necessaria conversione in Legge di tale provvedimento.

I cittadini colpiti da eventi di tale portata, devono avere la certezza e la necessaria tranquillità di programmare il proprio futuro, con una Legge e non con Decreti o provvedimenti di urgenza.

Abrogazione del modello F23 e utilizzo del solo modello F24.

Nonostante la diffusa applicazione del modello F24, utilizzato per la maggior parte dei versamenti tributari con migliaia di codici tributo, risultano ancora in vigore altre forme di pagamento come, ad esempio, i bollettini postali ed il modello F23 utilizzato per il pagamento dell'imposta di registro. Sarebbe opportuno abrogare tutte queste modalità di pagamento e attuarne una soltanto: il modello F24 con una semplificazione e riduzione dei codici tributo.

Proprio in questo periodo l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con il quale nei prossimi mesi viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione; riteniamo quindi che sia arrivato il momento di "accelerare" questa semplificazione per tutte le modalità di pagamento non attuate con il modello F24.

Si dovrebbe poi pensare ad uniformare il modello F24 attualmente diviso in cinque sezioni, e renderlo uguale alla quietanza che rilascia l'Agenzia delle Entrate che è libera e senza sezioni.

Con l'attuale struttura, ideata quando i codici tributi erano meno della metà di quelli odierni, si è spesso costretti a compilare ulteriori modelli perché i righi di ogni singola sezione non sono sufficienti. Facciamo l'esempio della Sezione IMU e altri Tributi Locali che è composta di cinque righe e nella quale vengono indicati i codici tributo per le addizionali comunali. E' sufficiente che un'azienda abbia dipendenti residenti in tre Comuni diversi per obbligare alla compilazione di un ulteriore F24 poiché i quattro righe esistenti non sono sufficienti per accogliere i codici tributo di acconto e saldo.

Circolari e Risoluzioni Agenzia delle Entrate.

Con l'approssimarsi del periodo delle dichiarazioni dei redditi, ogni anno l'Agenzia delle Entrate emana pronunce, risoluzioni e provvedimenti in merito a questioni che riguardano gli stessi adempimenti dichiarativi (ben venti nell'anno 2013). E' necessario creare un periodo di blocco della prassi, un periodo di sospensione. Ad esempio le circolari, le risoluzioni ed i provvedimenti dovrebbero essere predisposti entro il mese di Marzo relativamente alle materie che riguardano gli adempimenti dichiarativi in corso. Una maniera utile, di collaborazione con il contribuente, per farlo adempiere durante il periodo dichiarativo in piena tranquillità senza essere ossessionato da eventuali cambiamenti, pareri e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate che potrebbero cambiare, come spesso succede, la stessa dichiarazione dei redditi ed i relativi conteggi.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Stante quanto sopra, condividiamo quindi totalmente quanto previsto dall'ordine del giorno n. G/1058/24/6 del Sen. Gianluca Rossi, con il quale impegna il Governo a garantire la conoscibilità dei modelli con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti dei contribuenti.

Dichiarazione IMU.

I termini di presentazione della dichiarazione sono stati oggetto di rinvii e rettifiche, tanto da generare il caos tra i contribuenti. L'art. 10, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 ha modificato il comma 12 ter dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, prevedendo che la dichiarazione debba essere presentata entro fine giugno.

La data è stata definita in modo univoco per tutti i soggetti interessati dall'adempimento dichiarativo.

La dichiarazione, quindi, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Di conseguenza, viene meno la regola di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data di possesso dell'immobile o di significativa variazione.

Nell'ottica della semplificazione fiscale a favore dei cittadini, si ritiene opportuno uniformare la scadenza a quella del modello Unico, tornando di fatto alle previsioni esistenti nel periodo ICI.

Modelli INTRA.

Riteniamo opportuno semplificare gli adempimenti fiscali a favore dei contribuenti e relativi alla presentazione dei modelli Intra. Pertanto si propone il ritorno al modello Intra annuale (un solo adempimento), la riduzione delle informazioni richieste (quello francese ha 38 campi in meno) e l'abrogazione di quello sui servizi ricevuti e prestati, neanche previsto dalla direttiva comunitaria.

Comunicazione operazioni IVA (Spesometro) e Comunicazione beni ai soci/familiari.

E' necessario per entrambe le comunicazioni riportare la scadenza fiscale a regime (anno 2013 e successivi) dal mese di Aprile al mese di Ottobre in quanto è un mese con minori adempimenti fiscali.

Regime premiale – studi di settore.

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi.

Sono quindi utilizzati dai contribuenti per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo. Ricordiamo che ogni contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica. La coerenza, invece, misura il comportamento di ogni contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore.

Per cui se gli studi di settore sono utilizzati e riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria quale strumento per l'attività di controllo, è inaccettabile che il regime premiale sia riconosciuto solo per alcuni di essi.

Al regime premiale accedono i contribuenti che abbiano regolarmente e fedelmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e risultino congrui e coerenti. L'accesso al regime premiale permette la preclusione nei confronti di ulteriori accertamenti sulla base di presunzioni semplici, l'aumento della franchigia prevista per l'accertamento sintetico (da un quinto ad un terzo), la riduzione di un anno dei



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

termini previsti per l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate individua ogni anno con apposito provvedimento gli studi di settore interessati al regime.

Nel 2012 gli studi ammessi al regime sono stati 90 e quindi 35 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta di un numero insufficiente poiché interessa solo il 30 per cento circa dei 3 milioni e mezzo di contribuenti che devono compilare gli studi. Tuttavia, se essi sono ritenuti validi ai fini dell'attività di controllo, i vantaggi riconosciuti dal regime devono essere utilizzati da tutti i contribuenti.

Delibere comunali IMU sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Non bastava il caos apportato dalle innumerevoli variazioni e modifiche degli ultimi due anni, non bastavano le difficoltà di lettura delle delibere e dei regolamenti comunali contenenti modalità e aliquote da applicare. A complicare le cose ci si è messo anche l'art. 8 del D.L. 102/2013.

L'articolo infatti, ha previsto che *“per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”*.

Di conseguenza la validità delle delibere non è più stata collegata all'inserimento sul sito del Dipartimento delle Finanze, ma alla pubblicazione sul portale del Comune, che a sua volta doveva comunque continuare a trasmettere le delibere al Dipartimento affinché avessero efficacia.

Per creare ulteriori disagi ai contribuenti, è stato così deciso che per individuare le aliquote per il pagamento del saldo 2013, essi dovessero visionare le delibere sul sito del Comune.

E' stato necessario quindi cercare 8 mila portali (tanti sono approssimativamente i Comuni) rispetto ad uno (quello del Dipartimento delle Finanze).

Un'ottima semplificazione fiscale!!!

E ovviamente non ci siamo dovuti preoccupare delle conseguenze in caso di mancata pubblicazione della delibera e del regolamento sul sito del Comune o dell'assenza del portale stesso.

Un'ottima scelta!!

Seppur previsto per il solo anno 2013, si chiede comunque la conferma a partire dall'anno in corso del ritorno immediato alla pubblicazione obbligatoria delle delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) per evitare inutili disagi e possibili sanzioni legate al loro mancato ritrovamento nei vari portali.

L'art. 8 del citato Decreto Legge n. 102 ha inoltre previsto espressamente che *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013.”*(poi ulteriormente differito al 9 dicembre 2013).

Per cui tale ultimo termine ha permesso ai Comuni di redigere i bilanci e deliberare le aliquote ed i regolamenti IMU avendo più tempo a disposizione. Ma ciò che ha costituito un vantaggio per i Comuni si è tradotto in disagio per i contribuenti perché la data è stata troppo vicina alla scadenza del saldo 2013 (16.12.2013) e non ha permesso a nessuno di disporre di un ragionevole lasso di un tempo per fare correttamente i calcoli.

Per l'ennesima volta tutto è a discapito dei contribuenti e degli addetti ai lavori.

Si chiede quindi il ritorno a quanto previsto in precedenza, ovvero il rispetto di un ampio margine di tempo affinché i contribuenti possano ricercare nonché assimilare le innumerevoli e diverse delibere IMU.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Piano del Governo - “Destinazione Italia.”

Tra i vari punti del piano Destinazione Italia predisposto dal Governo (vedi anche provvedimento Agenzia Entrate n. 2013/149505 del 16.12.2013) si parla, nel capitolo 2, delle riforme allo studio per rendere il Paese più attrattivo nei confronti degli investitori esteri e per migliorare le condizioni di impresa per tutti gli operatori.

In particolare:

- *L'investitore ha bisogno di un sistema normativo, fiscale e giudiziario trasparente, in cui le responsabilità siano chiare e tempi e modi delle risposte prevedibili con ragionevole anticipo... rendendo più lineari le procedure, facilitando la collaborazione con gli attori economici;*
- *L'imprenditore deve poter definire il business plan e la redditività del proprio investimento contando su alcune “certezze di partenza”. Queste certezze devono riguardare anche le tasse da pagare, che rappresentano, soprattutto per investimenti di grandi dimensioni, una voce importante del business plan;*
- *Chi investe ha bisogno di un sistema certo e prevedibile. occorre favorire un'interlocuzione rapida e in grado di garantire certezze agli investitori interessati al nostro Paese, basata su accordi ex ante;*
- *introdurre, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di pari trattamento degli investitori nazionali ed esteri e di aiuti di Stato, una pratica di accordi fiscali (tax agreements) per investimenti superiori a una certa soglia, con cui l'impresa e l'Agenzia delle Entrate concordano in via preventiva e non modificabile le modalità fiscali per un periodo definito (ad esempio, i primi cinque anni dall'investimento), dando certezza sugli oneri tributari in capo agli investitori. Il nuovo regime sarà definito anche a partire dal progetto pilota del “Regime di adempimento collaborativo per i grandi contribuenti” (cooperative compliance) avviato dall'Agenzia delle Entrate.*

Ottimi propositi che si scontrano con la realtà dei fatti:

- lo Statuto del Contribuente che dovrebbe garantire i diritti dei cittadini troppo spesso non viene rispettato;
- la certezza del diritto ed in particolare delle norme fiscali è inesistente;
- l'accordo preventivo fiscale previsto dal progetto Destinazione Italia, assomiglia in più punti ai concordati preventivi biennali e/o triennali. A nostro parere esso è in netto contrasto sia con l'art. 53 della Costituzione, il quale prevede che il contribuente non può essere sottoposto a tassazione se non in presenza di fatti che esprimono la sua capacità contributiva sia con l'art. 1 del TUIR il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura.

Nel testo non si rileva alcuna garanzia di parità di trattamento per le imprese italiane di grandi dimensioni rispetto a quelle estere. Qualora tale garanzia fosse fornita sarebbe obbligatorio, in virtù del principio costituzionale di uguaglianza, applicarla anche alle piccole e medie imprese affinché possano continuare a effettuare investimenti in Italia.

Abuso del diritto in materia fiscale.

L'art. 5 della delega di Riforma disciplina l'abuso del diritto e dell'elusione.

Esso prevede altresì che il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi la revisione della materia.

I tempi per l'approvazione dei decreti potrebbero essere lunghi e quindi non coincidenti con quelli necessari per una rapida revisione del concetto di abuso del diritto.

Visto il rischio elevato di contenzioso che scaturisce in questo periodo e l'importanza della questione, urge risolvere al più presto il problema.

Il concetto di abuso del diritto è nato nell'ambito dell'Unione europea, per effetto di alcune sentenze della Corte di Giustizia limitate al comparto dei tributi armonizzati ed ha avuto uno sviluppo anche in Italia a seguito di alcune pronunce della Corte di Cassazione. Si tratta di una fattispecie



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

giurisprudenziale che confonde e rende incerto, con ripercussioni anche penali, il confine fra evasione ed elusione fiscale e colpisce anche quei comportamenti dei contribuenti che, pur leciti, mirano a ottenere vantaggi non previsti dal legislatore. Una interpretazione troppo estensiva della definizione di abuso mina la certezza del diritto necessaria ai fini di una corretta interpretazione delle norme fiscali.

E' necessario quindi, come previsto dall'art. 5 della delega di Riforma Fiscale e dal Progetto Destinazione Italia, rivederne la definizione unificandola a quella di elusione, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in materia e dei più recenti orientamenti europei.

I contribuenti potranno essere sanzionati solo se si potrà dimostrare un effettivo aggiramento di norme o divieti previsti dall'ordinamento.

Il semplice risparmio d'imposta non sarebbe, in questo modo, più sanzionabile.

L'abuso va quindi definito in riferimento agli atti privi di adeguata motivazione economica, posti in essere con l'esclusivo scopo di aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento, salvaguardando il diritto di difesa dei contribuenti.

Avvisi bonari a 120 rate.

La dilazione fino a 120 rate curiosamente non riguarda gli avvisi bonari ma solo i debiti iscritti a ruolo, cioè le cartelle di pagamento.

Una scelta legislativa incomprensibile criticata da più autori, ai quali ci uniamo. Sarebbe interessante sapere in base a quale logica giuridica la rateazione amministrativa di un debito è vietata e quella esecutiva per lo stesso debito è permessa. In questo modo si è tracciata una linea discriminante che acuisce le difficoltà contribuenti più deboli.

Ma vediamo dal punto di vista tecnico quali sono le differenze fra i due istituti e i due diversi trattamenti previsti dalla legge:

- quando un contribuente omette di versare quanto dovuto, riceve dall'Agenzia delle Entrate una comunicazione, detta **avviso bonario**, con cui gli viene richiesto il pagamento entro 30 giorni dell'imposta, maggiorata degli interessi e della sanzione del 10%. Gli avvisi bonari possono essere rateizzati in un massimo di 6 rate trimestrali per debiti fino a 5 mila euro o in 20 rate trimestrali per quelli superiori;

- quando nel termine di 30 giorni il contribuente non paga gli importi indicati nell'avviso, l'Agenzia delle Entrate, forma il ruolo e lo trasmette alla società di riscossione la quale notifica una **cartella di pagamento** che ha carattere esecutivo. Nel passaggio da avviso bonario a cartella di pagamento, le sanzioni aumentano dal 10 al 30% e l'importo da pagare viene caricato con l'aggio della riscossione, attualmente pari al 8%. A proposito degli aggi ricordiamo che recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo se esiste compatibilità fra l'aggio e il diritto comunitario e se lo stesso costituisce aiuto di stato.

Le modalità di trattamento dei due istituti, come detto, divergono e quando sarà adottato il decreto attuativo avremo la seguente situazione:

- avviso bonario pagabile in 6 rate trimestrali per importi fino a 5. mila euro e in 20 rate trimestrali per importi superiori;

- cartella di pagamento con sanzioni maggiorate ed aggio di riscossione, pagabile in 120 rate.

Anche in questa occasione le disposizioni non sono a favore dei contribuenti.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Riforma del Catasto.

E' prioritaria, necessaria ed importante per ridare alla tassazione sugli immobili una equità attualmente inesistente.

L'art. 2 del disegno di Legge per la Riforma, prevede espressamente la revisione del catasto dei fabbricati.

La mancata approvazione della riforma comporta anche la mancata revisione del catasto, un'operazione che dovrà riguardare tutto il patrimonio edilizio e pertanto molto complessa.

Nei fatti si tratterebbe di attribuire una nuova rendita catastale ed un valore patrimoniale agli oltre 60 milioni di immobili censiti, garantendo *“l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime dei valori patrimoniali e dalle rendite..”*.

Un aspetto fondamentale se si pensa ad esempio all'IMU, che oramai da molto tempo genera dibattito parlamentare, o alla prossima futura TASI.

Anche la precedente versione della delega richiamava esplicitamente un intervento sulle aliquote IMU e sul meccanismo delle detrazioni (ora necessarie per la TASI); quindi si può capire l'importanza e la portata della riforma catastale.

E' altresì necessario intervenire al più presto, dato che per molti la riforma del catasto si potrà definire compiuta in un arco temporale di cinque anni, anche attraverso un coordinamento ed una stretta collaborazione con i Comuni.

Per cui nell'attesa della nuova riforma catastale, in questo periodo transitorio secondo noi, potrebbero essere rivisti al ribasso i coefficienti applicati alle rendite catastali rivalutate, affinché il valore della base imponibile IMU e/o TASI non sia troppo elevato, anche in considerazione del mutato scenario del mercato immobiliare. A questo proposito si richiama l'attenzione sulla necessità di rivedere i valori OMI che, secondo la stampa specializzata, sono troppo spesso lontani dalla nuova realtà.

Comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci e dei beni in godimento.

Come oramai noto, il D.L. n. 138/2011, ha introdotto, con l'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore.

In particolare, è previsto che la concessione in godimento di un bene d'impresa, da parte di una società/ditta individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:

- per l'utilizzatore la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;

- per il concedente (ditta individuale/società) l'indeducibilità dei relativi costi.

Con riguardo ai beni in esame, così come previsto dall'art. 2 comma 36-sexiesdecies, il concedente oppure l'utilizzatore è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.

L'Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti del 02 Agosto 2013, ha altresì previsto che sono oggetto di comunicazione anche i finanziamenti per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad Euro 3.600,00.

Orbene, l'articolo 2 comma 36-sexiesdecies prevede espressamente che *“al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento”* e non dice niente in merito alla comunicazione dei finanziamenti.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Solo al comma 36-septiesdecies dello stesso articolo 2 si parla esplicitamente di finanziamenti laddove si legge che: *“L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”*.

Appare evidente che l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle persone fisiche che utilizzano beni in godimento della società e hanno erogato alla stessa finanziamenti è giustificata dalla norma.

Ma è altrettanto evidente che la comunicazione dei finanziamenti, richiesta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è fuori luogo e non rispetta quanto previsto dalla norma.

Ed ancora più assurdo, appare l’obbligo di dover comunicare qualsiasi tipo di finanziamento erogato dai soci anche se non ha alcun legame con il bene concesso in godimento.

La prassi non può sostituire la norma, la certezza del diritto in materia fiscale è sacrosanta, per cui l’Agenzia delle Entrate non può ritenere obbligatoria la comunicazione dei finanziamenti erogati dai soci alla società.

Rientro capitali dall’estero – Sanzioni amministrative e penali.

L’art. 1 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014 introduce nel nostro ordinamento la procedura nota come *“voluntary disclosure”* finalizzata a consentire l’emersione dei capitali e degli investimenti non dichiarati detenuti all’estero e il loro eventuale rientro in Italia.

Senza entrare nel merito della procedura attivata dal contribuente mediante la presentazione di una richiesta spontanea all’Agenzia delle Entrate, che si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, effettuato in un’unica soluzione senza possibilità di compensazione, vorremmo soffermarci su quanto previsto in merito alle sanzioni.

Il buon esito del procedimento comporta la riduzione fino alla metà della sanzione minima amministrativa nei casi in cui il contribuente scelga di trasferire i capitali o le attività in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consenta un effettivo scambio di informazioni; se invece il contribuente decide per la semplice regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, la sanzione è ridotta di un quarto.

Di maggior interesse sono gli aspetti dal punto di vista penale, giacché il perfezionamento della procedura esclude la punibilità, per i delitti di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e per omessa dichiarazione (articoli 4 e 5 del D. Lgs 74/2000) con riguardo alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero.

Inoltre, è prevista un’attenuante per i delitti di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e/o di dichiarazione fraudolenta mediante artifici contabili (articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000), con riduzione della pena fino alla metà, cioè da un minimo di 9 mesi a un massimo di 3 anni (invece che da 18 mesi a 6 anni).

Purtroppo, la situazione rimane completamente diversa, per un contribuente con stabile organizzazione in Italia, che non abbia de localizzato la propria impresa e quindi continua, nonostante la crisi a lavorare nel nostro paese senza aver licenziato dipendenti, ma che in questo periodo di difficoltà economica, non ha versato l’IVA e/o magari ha subito un accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria che gli ha contestato oltre all’omesso versamento dell’IVA anche l’avvalersi di fatture passive per operazioni inesistenti oltre i limiti previsti dal D.Lgs 74/2000.

Questo contribuente per quanto sopra, si ritrova una segnalazione alla Procura della Repubblica ed un conseguente procedimento penale, dal quale dovrà difendersi.

I reati tributari sotto l’aspetto penale a lui contestati in questo caso sono:

- infedele presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 4 del D. Lgs. 74/2000);



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

- utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000).

Partiamo dal presupposto che anche per noi, il rientro dei capitali dall'estero non è un condono in quanto si pagano imposte interessi e sanzioni.

Ma a livello penale, ci chiediamo:

Perché al contribuente che continua a lavorare in Italia, che non ha capitali all'estero non dichiarati, che non ha licenziato dipendenti, ma ha solo commesso delle irregolarità ai fini IVA non gli viene data la stessa possibilità di regolarizzare la sua posizione con la totale depenalizzazione del reato tributario di cui agli art. 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 (infedele e omessa dichiarazione) prevista per colui che presenta la procedura di volontaria collaborazione?

E inoltre, perché a questo contribuente non viene ridotta la pena del 50% per il reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 così come previsto per colui che presenta la procedura di volontaria collaborazione?

Riteniamo inaccettabile questa disparità di trattamento, in quanto non è rispettato uno dei principi fondamentali in materia fiscale, in particolare quello che garantisce che la disciplina dell'obbligazione fiscale prevede regole comuni per tutti e soprattutto non è rispettato l'art. 3 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge senza distinzione alcuna.

E' importante quindi, secondo il nostro parere un intervento normativo che elimini queste disparità di trattamento.

Sempre in ambito di reati tributari, vorremmo soffermarci sul problema del raddoppio dei termini con reato prescritto.

Spesso l'Amministrazione Finanziaria, per beneficiare del raddoppio del termine invia la denuncia alla Procura nonostante il reato sia prescritto. La maggior parte dei reati tributari, per le violazioni commesse dal 17.09.2011 si prescrive in otto anni.

I giudici di merito con varie sentenze a favore dei contribuenti, stanno censurando tali comportamenti, rilevando che per l'anno di imposta in questione il reato tributario è prescritto al momento della comunicazione della notizia di reato, non è ravvisabile quindi, il presupposto per il raddoppio dei termini e l'atto emesso è illegittimo perché tardivo.

Anche in questo caso, si rende necessario un intervento normativo che fermi una volta per tutte la strumentalità della comunicazione alla Procura, al solo scopo di beneficiare ingiustamente del raddoppio del termine decadenziale.

Ultimo argomento sul quale riteniamo necessario soffermarci, concerne la conseguenza in ambito penale del rateizzo concesso al contribuente in caso di adesione ad istituti deflativi. Questa circostanza, si verifica qualora i rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione abbiano determinato la comunicazione della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria con instaurazione del conseguente processo penale, l'estinzione dell'obbligazione tributaria prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, rende operante l'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 154 del 04.08.2000, ha specificato che *"In virtù della formula normativa "aperta", devono ritenersi applicabili tutte le tipologie di definizione dei rapporti tributari, quali l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, l'acquiescenza da parte del contribuente e il ravvedimento, nonché tutte quelle, eventuali, di futura introduzione."*

Quindi se come tempistica si rientrasse nel vecchio regime ante 17.09.2011, in base all'art. 13 del D. Lgs. 74/2000, le pene previste per i delitti tributari sarebbero diminuite fino alla metà (invece dopo 17.09.2011 sarebbero diminuite di un terzo), non si applicano le pene accessorie previste se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti vengono estinti mediante pagamento, anche a seguito di procedure conciliative o di adesione.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Purtroppo l'orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato, ha chiarito che per estinzione del debito tributario deve intendersi l'integrale pagamento del medesimo. Di conseguenza nel caso di rateazione sembrerebbe che fosse necessario, per ottenere i benefici citati, non solo l'adesione al PVC, ma anche l'estinzione dell'intero debito, il quale dovrebbe avvenire prima dell'apertura del dibattimento (*sentenza Cassazione 11836/2012*).

Quindi, in questo caso, la possibilità di rateazione concessa al contribuente si scontra con quanto emerge in materia penale.

E' chiaro ed evidente che il pagamento delle imposte effettuate con la rateazione dovrebbe rappresentare una giusta circostanza attenuante.

E comunque nell'ipotesi di pagamento rateizzato a seguito di accordo con l'Amministrazione Finanziaria, seppur non sia garantita l'estinzione del debito tributario in quanto non totalmente pagato, al contribuente dovrebbero essere tenuti di conto gli importi già versati con le rate, oltre alla chiusura dell'adesione PVC senza generare contenzioso tributario.

In conclusione, consideriamo assurdo l'obbligo del totale pagamento che garantisce l'estinzione del debito tributario e la circostanza attenuante, quando con l'adesione al P.V.C. viene normativamente concesso il pagamento rateizzato che permette al contribuente di non andare in sofferenza a livello di liquidità e di uscite finanziarie, cosa che invece potrebbe accadere con il pagamento integrale dell'importo contestato.

Attuazione dei Decreti.

Le grandi riforme per il rilancio dell'economia e per far ripartire il Paese avviate negli ultimi anni dai Governi necessitano di ben 725 provvedimenti attuativi.

Al momento ne mancano all'appello ancora più di 400.

Per correttezza dobbiamo tener presente che una buona parte (il 50%) dei provvedimenti di cui sopra sono un'eredità del precedente Governo Monti.

Comunque ad oggi siamo ad un tasso di attuazione del 55% circa, una percentuale troppo bassa, lenta e/o magari a volte tardiva che quindi non risponde nell'immediato alle esigenze del Paese.

Facciamo due esempi:

Il Decreto Legge 69/2013 (Decreto del Fare), così come convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 contiene all'art. 2 disposizioni in materia di agevolazioni per nuovi investimenti. Si tratta in sostanza di una riedizione della ben nota legge Sabatini.

L'incentivo è finalizzato ad accrescere la competitività del nostro tessuto imprenditoriale.

Ma per capire le modalità di erogazione dei prestiti e dell'incentivo, l'articolo 2 del Decreto chiarisce che bisognerà attendere l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dettaglierà in misura più chiara i soggetti beneficiari, i settori di attività agevolabili, le modalità operative di intervento e l'effettiva misura del beneficio.

Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24.1.2014; ora però per la piena operatività delle agevolazioni dobbiamo attendere la definizione di altri due passaggi importanti.

Il primo riguarda la stipula di specifiche convenzioni tra Abi, Cassa depositi e prestiti e MISE e il secondo quello della pubblicazione di una circolare che definisce il termine a partire dal quale le imprese potranno presentare le richieste di finanziamento e gli schemi di domanda, le dichiarazioni e la documentazione da allegare.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI *al servizio dei Cittadini*

Perché gli imprenditori siano costretti ad attendere ben 7 mesi dall'emanazione del D.L. 69/2013 il Decreto Attuativo e soprattutto perché debbano aspettare altri mesi affinché siano stipulate le convenzioni ed emanata la circolare esplicativa, è veramente inconcepibile.

I tempi lunghi della burocrazia bloccano chi è interessato ad effettuare investimenti che rilancerebbero l'economia e l'occupazione e ciò finisce per vanificare gli scopi principali dei provvedimenti stessi.

La stessa cosa potremmo dirla della rateizzazione di Equitalia.

Sempre con la conversione in Legge n. 98 del 9 Agosto 2013 sono stati modificati i piani di rateizzazione dei debiti con Equitalia allungandone la durata fino a 120 rate (10 anni).

Quanto sopra però, non è stato attuabile fino al giorno 6.11.2013 giorno di emanazione del Decreto, in quanto l'art. 52 del Decreto originario, prevedeva che con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 20 Settembre 2013) fossero stabilite le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione.

Anche in questo caso, un ritardo inammissibile e lesivo dei diritti dei contribuenti onesti che anche a causa della crisi, non erano riusciti a pagare imposte, tasse e sanzioni e che attendevano il prima possibile il Decreto Attuativo per poter procedere ad un nuovo piano di rateazione che concedesse loro rate più lunghe e soprattutto più basse.

I tempi lunghi sono incompatibili con le esigenze del paese, si rende quindi indispensabile che le norme, una volta approvate, non rimangano sospese senza dispiegare i loro effetti. Diminuire l'utilizzo dello strumento attuativo è l'unico mezzo per una legislazione efficiente e tempestiva.

La norma originaria dovrebbe essere già chiara e precisa nelle disposizioni affinché non sia necessario attendere un successivo Decreto che ne spieghi le modalità attuative.

Stante quanto sopra la nostra preoccupazione è che una volta approvata la Legge di Delega Fiscale, non siano rispettati i tempi previsti dall'art. 1 per predisporre i ben 14 provvedimenti legislativi affinché il testo stesso della Delega non rimanga privo di effetti.

Infatti la Delega Fiscale fissa anche il termine in cui il Governo dovrà predisporre i decreti legislativi, ovvero entro un anno a partire dall'approvazione con l'obbligo di presentarne uno entro quattro mesi dall'approvazione e un monitoraggio costante che si articola su periodiche comunicazioni alle Commissioni parlamentari, prima ogni due mesi e poi ogni quattro.

Speriamo che siano rispettati i tempi previsti.

Comunque abbiamo molto apprezzato la decisione del Presidente e dei componenti la Commissione Finanze del Senato della Repubblica di avviare fin da subito una indagine conoscitiva sul sistema fiscale, affinché si possa supportare il Governo nell'elaborazioni di testi utili per i decreti attuativi della delega.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Per il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione COMMERCIALISTITALIANI

*Il Presidente Michele Cinini
Il Consigliere Angelo Galdenzi*